Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 — **Roma — Sabato, 7 febbraio** — **Numero 31**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 35 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito in legge del 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 9 gennaio 1913, n. 39, col quale venne provveduto all'ordinamento del governo in Libia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito ordinamento politico e amministrativo della Tripolitania e della Cirenaica, visto di ordine Nostro, dal ministro delle colonie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI — BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

ORDINAMENTO POLITICO-AMMINISTRATIVO della Tripolitania e della Cirenaica.

TITOLO I.

Divisione del territorio e organi dell' Amministrazione

—

CAPO I.

Divisione del territorio e autorità governative

—

Art. 1.

Il territorio della Tripolitania e della Cirenaica si divide in regioni, in circondari e in distretti urbani e rurali.

I confini e il capoluogo di ciascuna circoscrizione sono stabiliti con decreto del ministro delle colonie, su proposta del governatore.

Art. 2.

A capo della regione sta un commissario regionale; a capo del circondario, alla dipendenza di lui, un delegato circondariale.

Nel capoluogo del governo, le funzioni di commissario regionale e di delegato circondariale sono attribuite al segretario generale per gli affari civili e politici. Negli altri capoluoghi di regione, le funzioni di delegato circondariale sono attribuite al commissario regionale.

Art. 3.

Il distretto urbano dipende dal delegato circondariale ed è retto da un'Amministrazione municipale. Al distretto rurale è preposto un agente distrettuale, alla dipendenza del delegato circondariale.

Nei capoluoghi di circondario, le funzioni di agente distrettuale sono disimpegnate dal delegato circondariale.

Art. 4.

In casi speciali, con decreto del ministro, su proposta del governatore, uno o più circondari o distretti possono esser posti alla diretta dipendenza, i primi del governatore, gli altri del commissario regionale.

Art. 5.

I commissari regionali sono nominati per decreto del ministro delle colonie, esclusivamente tra funzionari italiani civili o militari. I delegati circondariali e gli agenti distrettuali sono scelti, di regola, tra notabili e capi indigeni, sudditi italiani, che abbiano le necessarie attitudini. Tuttavia, in casi speciali, queste cariche possono essere affidate a funzionari italiani, civili o militari.

La nomina dei delegati circondariali e degli agenti distrettuali è fatta, rispettivamente, con decreto del governatore e del commissario regionale; i quali possono esonerarli dal servizio quando, con giudizio insindacabile, ritengano cessata la convenienza di valersi dell'opera loro.

Art. 6.

Il commissario regionale rappresenta nella regione il governatore, e vi esercita, secondo le istruzioni che riceve da lui, le attribuzioni che, in base alle leggi e ai decreti, gli sono demandate o gli vengono delegate dal governatore.

Cura la pubblicazione e l'esecuzione delle leggi e dei decreti.

Provvede al governo, all'ordine e alla sicurezza della regione; dispone della forza pubblica, fa le proposte necessarie per la sua ripartizione nel territorio, e può richiedere la forza armata, quando questa già non sia al suo comando.

Vigila sulla riscossione delle imposte e dei tributi, e sull' incasso dei redditi patrimoniali o d'altra natura; forma il programma annuale delle spese per la sua circoscrizione, e ne cura l'esecuzione nei limiti della sua competenza e degli stanziamenti autorizzati. Rivede e approva i rendiconti delle somministrazioni di fondi fatte ai delegati circondariali e agli agenti distrettuali. Presenta annualmente, all'approvazione del governatore, il rendiconto generale delle spese della regione.

Sovraintende a tutti i pubblici servizi stabiliti nell'àmbito della regione, e veglia sull'andamento di tutte le amministrazioni ivi funzionanti, prendendo, in caso di urgenza, per gli uni e per le altre, i provvedimenti che ravvisa indispensabili, salvo a riferirne al governatore.

Propone al governatore, per i circondari dipendenti, la nomina dei delegati; e, sulla proposta di questi ultimi o di ufficio, procede alla nomina degli agenti distrettuali, dandone immediata notizia al governatore.

Controlla l'azione dei delegati e degli agenti; ha facoltà di sostituire, sospendere e destituire gli agenti distrettuali, riferendone al governatore; di proporre al medesimo analoghi provvedimenti a carico dei delegati circondariali; nonchè di provvedere alla temporanea supplenza degli uni e degli altri in caso d'impedimento giustificato.

Quando ottenga l'autorizzazione del governatore, può delegare ai capi degli uffici dipendenti una o più delle facoltà che gli sono attribuite.

Art. 7.

Il delegato circondariale esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti, sotto la vigilanza del commissario; ne esegue gli ordini e le istruzioni; e quando, nei casi d'urgenza debba provvedere di sua iniziativa, a lui riferisce immediatamente.

Propone al commissario la nomina degli agenti distrettuali e ne controlla l'azione.

Informa le autorità superiori di quanto venga a sua notizia in materia di reati commessi anche fuori del territorio, corrispondendo all'uopo con i comandi dell'arma dei Reali carabinieri esistenti nella circoscrizione e con tutti gli ufficiali di polizia giudiziaria.

Nei circondari posti alla diretta dipendenza del governatore, il delegato dipende da lui, e gli riferisce sugli affari di servizio secondo le norme del presente articolo.

Art. 8.

L'agente distrettuale è alla diretta dipendenza del delegato circondariale, ed esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dai regolamenti. Egli esegue gli ordini e le istruzioni del delegato, e nei casi di urgenza può anche provvedere di sua iniziativa, salvo a riferirgli immediatamente.

Fornisce le informazioni sul numero e sulla condizione degli abitanti del distretto, richiestegli dai funzionari incaricati della tenuta del registro della popolazione indigena, previste nell'art. 7 del Regio decreto 6 febbraio 1913, n. 86, relativo al servizio dello stato civile in Tripolitania e Cirenaica.

Controlla e comunica alle autorità superiori le notizie venute a sua conoscenza circa le nascite e le morti avvenute nella circoscrizione; e del pari controlla e comunica alle stesse autorità le notizie relative alle successioni spettanti a minori o assenti, alle terre riconosciute e da dichiararsi demaniali, a quelle *maklul* (rimaste senza successibili) e che non siano state denunciate nei casi prescritti.

Forma i ruoli delle persone e delle accolte di persone obbligate a prestazioni personali o in natura per l'esecuzione di pubblici lavori.

Veglia alla custodia delle opere e degli impianti di pubblico interesse, segnalando senza indugio alle autorità superiori i guasti, le interruzioni e ogni altra circostanza interessante le opere e gli impianti suddetti, e prendendo, in ogni caso, i provvedimenti che la urgenza richiede.

Invigila, sia direttamente, sia per mezzo dei capi, sulla incolumità degli agenti o incaricati di pubblico servizio e in genere di tutte le persone a tal fine segnalategli dalle autorità superiori; rilascia i *nulla osta* per i fogli di via e per i passaporti, secondo i regolamenti, gli ordini ricevuti e le consuetudini; provvede alla polizia dei mercati.

Nei distretti alla diretta dipendenza del commissario regionale, l'agente dipende dal commissario, e a lui riferisce sugli affari di servizio, secondo le norme del presente articolo.

Art. 9.

Nei circondari e nei distretti ove non siano comandi dei Reali carabinieri, i delegati e gli agenti sono ufficiali di polizia giudiziaria, ai termini del Codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti in colonia, rispetto ai sudditi italiani e stranieri.

I delegati circondariali e gli agenti distrettuali indigeni non possono procedere all'arresto di cittadini italiani e stranieri, anche nel caso di flagranza di reato, se non siano assistiti da un agente italiano della pubblica sicurezza o da un milite dell'arma dei Reali carabinieri, salvo che nè l'uno nè l'altro si trovino nella località dove il delitto è commesso.

Nei distretti dove siano comandi dell'arma dei RR. carabinieri, gli agenti procedono, in concorso coi comandi stessi, alle ricerche e inchieste preliminari sui reati commessi nel territorio, e ne informano il delegato circondariale.

Nei casi in cui l'ufficio di delegato o di agente è tenuto da un funzionario italiano, questi esercita le facoltà considerate ai comma precedenti rispetto a tutti gli abitanti della circoscrizione.

Art. 10.

Nei circondari e nei distretti dove non siano comandi dell'arma dei RR. carabinieri, i delegati e gli agenti distrettuali, in concorso coi capi indigeni locali, sono responsabili del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Dove sia un comando dei RR. carabinieri il servizio della pubblica sicurezza è affidato all'arma, che vi provvede secondo le direttive del commissario regionale. I delegati circondariali e gli agenti distrettuali sono, tuttavia, sempre responsabili dell'eventuale inadempienza all'obbligo della vigilanza e del concorso per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

CAPO II.

Consulenti indigeni e Consigli di regione

Art. 11.

Nelle sedi di governo saranno nominati, su proposta del governatore, con decreto del ministro e in quel numero che sarà determinato nel decreto stesso, consulenti indigeni, per dar parere separatamente o congiuntamente sulle questioni amministrative interessanti la colonia, intorno alle quali il governatore creda opportuno di sentirli.

Il governatore potrà, inoltre, affidare ad essi incarichi e missioni speciali, di carattere permanente o temporaneo.

Il ministro può sempre esonerarli dalle loro funzioni, quando, con giudizio insindacabile, ritenga cessata la convenienza di valersi dell'opera loro.

Art. 12.

In ogni capoluogo di regione è istituito un Consiglio, composto del commissario, presidente, e di tanti capi e notabili indigeni quanti sono i circondari e i distretti di diretta dipendenza della circoscrizione, scelti dal governatore, uno per circondario e distretto, udito il parere del rispettivo delegato ed agente. I componenti il Consiglio saranno in numero da due a quattro quando la regione comprenda un solo circondario.

Del Consiglio di regione fanno parte, inoltre, cittadini e sudditi italiani, nominati ogni triennio con decreto del governatore, in quel numero che egli giudica conveniente, avuto riguardo alle speciali condizioni della circoscrizione.

Il Consiglio si rinnova per intero ogni tre anni, e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 13.

Nei casi in cui il commissario regionale sia impedito a presiedere il Consiglio di cui al precedente articolo, egli designa la persona che dovrà sostituirlo nella presidenza.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Un impiegato dell'ufficio direttivo della regione funziona da segretario del Consiglio, redige i verbali delle adunanze e ne conserva la raccolta.

Art. 14.

Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria una volta all'anno dal presidente, il quale può anche riunirlo in via straordinaria.

Gli ordini del giorno delle sedute devono essere previamente approvati dal governatore.

Non possono discutersi argomenti in essi non compresi.

Art. 15.

Il Consiglio regionale, oltre a pronunciarsi sugli affari demandatigli dalle leggi e dai regolamenti, dà parere sulle questioni d'interesse della circoscrizione, che il commissario creda opportuno di proporgli.

Art 16

Il commissario regionale non potrà avere alla sua dipendenza funzionari ed agenti civili o militari in numero maggiore di quello che sarà determinato dal governatore.

Uguale limite è assegnato per gli impiegati e le guardie locali indigene alla dipendenza del delegato circondariale e dell'agente distrettuale.

Art. 17.

Nei circondari cui sia preposto un delegato indigeno, l'opera sua è, secondo le istruzioni del commissario regionale, vigilata e, ove occorra, coadiuvata dall'ufficiale dei RR. carabinieri più elevato in grado che ha sede nel capoluogo. È, però, in facoltà del governatore di destinare a tale ufficio un altro funzionario civile o militare.

L'ufficiale o funzionario prescelto controfirma gli atti e la corrispondenza del delegato, e adempie a tutte le attribuzioni che, in materia di servizi civili, gli siano demandate da leggi o decreti speciali.

Uguali attribuzioni potranno, dal governatore, essere affidate, per uno o più distretti rurali, ai funzionari civili o militari designati dal commissario regionale, che vi risiedano.

TITOLO II.

Ordinamento dei distretti urbani e rurali

CAPO I.

Classificazione dei distretti

Art. 18.

I distretti urbani sono costituiti in municipio per decreto del ministro delle colonie, sentito il governatore, e retti da un'amministrazione municipale.

Col medesimo decreto, il ministro delle colonie ne determina il territorio.

Art. 19.

Quando l'estensione o altri particolari motivi lo consiglino, il governatore può ripartire i municipi in quartieri; e può anche organizzare in frazioni i nuclei abitati suburbani.

In tal caso, egli stabilisce, nel suo decreto, le attribuzioni delle autorità preposte ai quartieri o alle frazioni.

Art. 20.

La determinazione del territorio dei distretti rurali è fatta per decreto del governatore; il quale può ripartirli in villaggi o anche per gruppi di popolazione quando questi non siano in modo stabile organizzati.

In tal caso, il governatore stabilisce, nel suo decreto, le attribuzioni delle autorità preposte ai villaggi o ai singoli gruppi di popolazione.

CAPO II.

Attribuzioni dei distretti

Art. 21.

I distretti provvedono:

a) ad amministrare il proprio patrimonio;

b) ad applicare e riscuotere le imposte, tasse e diritti che ad essi competono [illegible] limiti fissati dalle leggi;

c) alla costituzione e al funzionamento degli uffici;

d) allo stato civile e all'anagrafe;
e) alla sanità pubblica;
f) alla polizia mortuaria;
g) all'alimentazione idrica;
h) all'annona, alle fiere e ai mercati;
i) alla pubblica viabilità e all'edilizia;
l) alla pubblica illuminazione;
m) alla pulizia urbana;
n) ai sussidi ed elemosine secondo le consuetudini locali;
o) all'uso dei pascoli o boschi o terreni di coltura, di godimento collettivo;
p) a regolare i turni per attingere ai pozzi e per l'uso delle acque d'irrigazione;
q) a tutte le materie d'interesse del distretto, che non siano attribuite ad altri enti dalle leggi e dai regolamenti generali della colonia;
r) a disciplinare con appositi regolamenti, da approvare nei modi di legge, tutte le materie considerate nel presente articolo.

CAPO III.

Organi dell'Amministrazione municipale

Art. 22.

L'Amministrazione municipale è composta del sindaco, di una Giunta, di un Consiglio di notabili; è assistita da un intendente.

Art. 23.

Il sindaco è capo dell'Amministrazione municipale e ne ha la rappresentanza. Egli è nominato per due anni dal governatore, fra i cittadini o suditi italiani del distretto; e può essere sospeso, revocato o confermato.

Art. 24.

La Giunta è presieduta dal sindaco, e composta di due assessori: dei quali, uno eletto nel proprio seno dal Consiglio, il secondo prescelto dal governatore per i municipi sedi di governo e dal commissario regionale per tutti gli altri, tra i funzionari, i cittadini o i sudditi italiani della colonia, anche se faccia parte del Consiglio.

Gli assessori che non siano funzionari italiani restano in carica due anni, e possono essere revocati o riconfermati.

Art. 25.

Il decreto del ministro, indicato all'art. 18, fissa, per ciascun distretto urbano, il numero dei componenti il Consiglio, che non può essere minore di 4 nè maggiore di 20.

Essi sono nominati dal governatore su proposta del commissario regionale per i municipi sedi di governo, e dal commissario regionale per tutti gli altri, fra i notabili del distretto, cittadini e sudditi italiani ivi residenti.

Essi restano in carica per due anni, e possono, alla scadenza di questo termine, essere confermati.

Il Consiglio è presieduto dal sindaco o, in sua mancanza, dall'assessore elettivo.

Alle sedute partecipa, con diritto di voto, l'assessore di nomina governativa. Può anche intervenirvi l'intendente, e fare le osservazioni che giudichi opportune.

Art. 26.

L'intendente è nominato, per i municipi sedi di governo, dal governatore, previa autorizzazione del ministro, fra i funzionari civili italiani.

Per gli altri municipi, le sue attribuzioni sono affidate dal governatore ad un funzionario italiano, civile o militare, che già risieda nel luogo per ragione del suo ufficio.

Art. 27.

Per il disimpegno dei servizi, le Amministrazioni municipali assumono, di regola, direttamente i necessari impiegati, agenti e salariati italiani o indigeni, nei modi stabiliti dagli appositi regolamenti organici.

Possono, però essere applicabili ai municipi anche impiegati e agenti dello Stato.

CAPO IV.

Regole di competenza per i municipi

Art. 28.

La Giunta delibera su tutte le materie di competenza distrettuale a tenore dell'art. 21; ed esegue i propri deliberati nei limiti e con le forme che saranno stabiliti nel regolamento, per mezzo del sindaco o di uno degli assessori, oppure per mezzo del sindaco e di un assessore congiuntamente.

Art. 29.

Per i provvedimenti relativi alle materie indicate nel presente articolo, spetta all'intendente formulare concrete proposte, sulle quali delibera la Giunta, udito il parere del Consiglio, quando esso sia prescritto:

a) regolamenti di qualunque natura, su tutte le materie che rientrano nella competenza dei distretti;
b) bilanci preventivi e conti consuntivi;
c) creazione di prestiti, trasformazione di patrimonio, e in genere quanto ecceda l'ordinaria amministrazione di esso;
d) lavori di nuova costruzione e di sistemazione;
e) concessioni di pubblici servizi;
f) costituzione degli uffici, nomina dei capi servizio e del tesoriere;
g) azioni e difese in giudizio e transazioni, quando il valore della lite o della cosa o somma transatta oltrepassi le lire 2000.

Art. 30.

L'intendente sorveglia l'andamento di tutti i servizi municipali e, in particolare, l'attuazione dei provvedimenti da lui proposti; promuove dalla Giunta tutti quegli altri che ritenga necessari od opportuni, e provvede per la loro esecuzione quando li giudichi non prorogabili; ha propria ed esclusiva competennza per le misure disciplinari di qualunque genere a carico dei capi servizio e del tesoriere.

Art. 31.

L'intendente è ufficiale del Governo, e a lui appartiene di prendere i provvedimenti di urgenza in materia d'igiene e di sicurezza pubblica.

Esercita personalmente o per mezzo di un suo delegato, cittadino italiano, le funzioni di ufficiale di stato civile per la celebrazione dei matrimoni fra i cittadini italiani o stranieri.

Art. 32.

Il consiglio dei notabili è chiamato a dar parere:

a) sui regolamenti di qualunque natura;
b) sulle proposte di bilancio preventivo e sui conti consuntivi;
c) sugli atti di straordinaria amministrazione del patrimonio;
d) sulle liti e transazioni di valore superiore alle lire 500;
e) su tutti gli affari per i quali il parere sia prescritto dagli ordinamenti della colonia;
f) quando la Giunta o l'intendente giudichino apportuno promuoverlo.

Art. 33.

Le materie indicate all'art. 29, per le quali l'iniziativa spetta all'intendente, possono, per decreto del governatore, essere accresciute o limitate.

Le attribuzioni affidate ai distretti dell'art. 21 possono, per de-

creto del ministro, essere avocate allo Stato ed esercitate dai suoi organi, quando l'interesse pubblico lo richieda.

Il ministro può, inoltre, affidare ai distretti altre specie di competenza, oltre quelle considerate nell'art. 21.

Art. 34.

L'amministrazione municipale, costituita nei modi regolati dai precedenti articoli, che non sia in grado di funzionare utilmente, può essere sciolta per decreto del governatore.

In tal caso, tutte le attribuzioni del Municipio sono esercitate dall'intendente, finchè l'Amministrazione non sia ricostituita.

CAPO V.

Della vigilanza, della tutela, dei ricorsi

Art. 35.

Le deliberazioni della Giunta e quelli dei suoi atti amministrativi o contabili che saranno determinati nel regolamento devono essere comunicati all'intendente.

Questi, ove li riconosca conformi alle leggi e convenienti nell'interesse del municipio, vi appone il suo *nulla osta* che autorizza ad eseguirli.

Quando, invece, egli non creda di poterlo concedere, ne comunica i motivi alla Giunta, con l'invito a modificare il provvedimento nel senso da lui ritenuto opportuno. Ove la Giunta non si uniformi a tale invito, gli atti sono rimessi al commissario regionale per le sue definitive decisioni in merito; contro le quali non è ammesso alcun reclamo.

Parimente e allo stesso fine, l'intendente rimette al commissario le deliberazioni della Giunta prese dietro sua proposta e che non siano ad essa conformi.

Qualora le decisioni del commissario regionale non siano eseguite dalla Giunta, provvede l'intendente per la loro esecuzione.

Art. 36.

Sono sottoposte all'approvazione del commissario regionale tutte le deliberazioni della Giunta relative alle seguenti materie:

a) alienazioni e concessioni d'immobili, alienazioni di titoli di credito;

b) costituzioni di servitù;

c) impieghi di denaro oltre le L. 2000;

d) locazioni e conduzioni per un tempo maggiore di nove anni;

e) spese che vincolano il bilancio oltre i tre anni;

f) progetti di nuove opere, di sistemazione e di ordinaria manutenzione, l'ammontare dei quali superi rispettivamente L. 20.000 e 40.000;

g) schemi di contratti per concessione di pubblici servizi;

h) bilanci e conti consuntivi;

i) regolamenti municipali di qualunque natura;

l) contrattazione di mutui;

m) azioni e difese in giudizio e transazioni, quando il valore della lite o della cosa o somma transatta oltrepassi L. 5000.

Il commissario regionale potrà, previa autorizzazione del governatore, delegare l'esercizio della tutela, su tutte o parte delle materie sovraelencate, ad un'autorità da lui dipendente.

Art. 37.

Le deliberazioni contemplate alle lettere *a*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*), che abbiano particolare importanza per l'ammontare della spesa, per la durata dell'onere ricadente sul bilancio, o, in genere, per la gravità degli interessi che riguardano, devono essere dal commissario regionale comunicate al governatore.

Questi, a sua volta, prima di concedere il *nulla osta* alle deliberazioni comunicategli, ne informa il ministro, quando esse influiscano notevolmente sull'assetto finanziario e amministrativo del municipio.

Art. 38.

Contro i provvedimenti della Giunta e dell'intendente e contro quelli adottati dall'agente distrettuale nella materia di carattere municipale, è dato, a chi vi abbia interesse, ricorso al governatore; il quale decide definitivamente, sentito il commissario regionale.

Art. 39.

Il ministro delle colonie può, in qualunque tempo, sia sopra ricorso o denuncia, come per propria iniziativa, dichiarare la nullità dei provvedimenti e delle deliberazioni degli organi dell'Amministrazione municipale che contengano violazioni di leggi o di regolamenti generali o che siano manifestamente contrari agli interessi dell'ente.

CAPO VI.

Dei distretti rurali

Art. 40.

Salvo il disposto dell'art. 33, secondo e terzo comma, i servizi municipali considerati nell'art. 21 sono disimpegnati, nei distretti rurali, dall'agente distrettuale.

Per dar parere su tutte le materie indicate nell'art. 32, nonchè sulle controversie relative all'uso dei pascoli e dei boschi, ai turni per attingere acqua ai pozzi e per abbeverare il bestiame, è istituito un Consiglio distrettuale.

Esso è presieduto dall'agente distrettuale, ed è composto di tanti capi e notabili indigeni quanti sono i gruppi di popolazione esistenti nel distretto, anche se non siano stabilmente organizzati in villaggio, scelti ogni biennio in ciascuno di essi dal delegato circondariale se cittadino italiano, dal commissario regionale negli altri casi e nei distretti alla sua diretta dipendenza.

Del Consiglio distrettuale fanno parte, inoltre, cittadini e sudditi italiani, nominati ogni biennio dal delegato circondariale se cittadino italiano, dal commissario regionale negli altri casi e quando i distretti siano posti alla sua diretta dipendenza.

Art. 41.

L'azione amministrativa dell'agente distrettuale è sottoposta alla vigilanza del funzionario italiano indicato all'ultimo comma dello art. 17 del presente decreto. Ad essa si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 36 e 37.

TITOLO III.

Disposizioni generali e transitorie

CAPO I.

Trattamento economico del personale addetto agli uffici regionali di circondario e distrettuali

Art. 42.

Ai commissari regionali, ai delegati circondariali e agenti distrettuali italiani, è assegnata una indennità di rappresentanza nella misura che sarà determinata dal ministro, su proposta del governatore, entro i limiti posti nell'annessa tabella *A*.

Al commissario regionale, oltre l'intera indennità di soggiorno compete l'alloggio gratuito.

Art. 43.

Ai funzionari civili o militari considerati nell'art. 17, è corrisposto un assegno annuale, nella misura che sarà determinata dal governatore, su proposta del commissario regionale, entro i limiti posti nella annessa tabella *B*.

Art. 44.

Il trattamento dei delegati circondariali, degli agenti distrettuali,

e dei consulenti indigeni considerati nell'art. 11 è stabilito nella tabella *C*.

Quello degli impiegati indigeni addetti agli uffici governativi considerati nel titolo I del presente decreto è stabilito con decreto del governatore.

Art. 45.

Le guardie locali indigene, poste alla dipendenza del delegato circondariale e dell'agente distrettuale, sono scelte di preferenza fra coloro che abbiano già prestato servizio militare.

La loro retribuzione non può mai superare quella stabilita per i corrispondenti gradi delle truppe indigene.

La nomina di esse e la misura dell'assegno loro attribuito devono essere previamente autorizzate dal governatore.

Art. 46.

Ai commissari regionali, ai delegati circondariali, agli agenti e funzionari civili o militari considerati nell'art. 17, sono assegnati, in ragione delle speciali esigenze del loro ufficio, i mezzi di trasporto richiesti dalle condizioni locali, nella qualità e misura che sarà stabilita dal governatore.

Art. 47.

Con separato decreto, saranno emanate le norme per il trattamento da farsi al personale indigeno che abbia lodevolmente compiuto il suo servizio per quel periodo di tempo che nel decreto stesso sarà determinato.

CAPO II.

Disposizioni transitorie

—

Art. 48.

I delegati, gli agenti, ed i consulenti indigeni considerati all'articolo 11, i quali, alla data della pubblicazione del presente decreto, godono un trattamento superiore a quello stabilito con l'annessa tabella *C*, conservano, finchè durano in funzione, la somma eccedente quale assegno *ad personam*.

All'uopo, la retribuzione dei delegati e agenti attualmente in servizio è suddivisa in due quote, delle quali una, equivalente ai due terzi, s'intende costituire la retribuzione a norma della tabella *C*, e l'altra l'assegno personale di cui nel precedente comma.

Art. 49.

Con decreto del ministro delle colonie, sarà provveduto a quanto occorre per l'attuazione del presente ordinamento.

Art. 50.

Il presente ordinamento entrerà in vigore nelle singole circoscrizioni della Tripolitania e della Cirenaica alle date che saranno stabilite con decreto Ministeriale.

Tabella *A*.

Indennità di rappresentanza.

Commissari regionali da L. 2000 a L. 6000.

Delegati circondariali e agenti distrettuali italiani da L. 1000 a L. 3000.

Tabella *B*.

Assegni fissi ai funzionari civili o militari di cui all'art 17, primo comma da L. 1000 a L. 1800.

Assegni fissi ai funzionari civili o militari di cui all'art. 17, secondo comma da L. 500 a L. 800.

Tabella *C*.

Consulenti indigeni del governatore da L. 3600 a L. 6000 annue.

Delegati circondariali indigeni da L. 3000 a L. 5400 annue.

Agenti distrettuali da L. 1200 a L. 2400 annue.

N. 2. Ai membri dei consigli di regione che non risiedano nel capoluogo, per le adunanze di cui all'art. 12, diaria di L. 10, oltre il rimborso delle spese di viaggio da liquidarsi dal commissario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il numero 39 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito ordinamento amministrativo contabile riguardante i beni patrimoniali, i contratti e i servizi in economia per la Tripolitania e la Cirenaica, vistato d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BERTOLINI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE riguardante i beni patrimoniali, i contratti e i servizi in economia per la Tripolitania e la Cirenaica.

TITOLO I.

Beni patrimoniali

—

Art. 1.

I beni immobili patrimoniali sono amministrati dal Governo della colonia per mezzo del Segretariato generale.

Tali beni, nonchè le servitù ed i diritti che, secondo le norme generali, si considerano come immobili, sono, a cura del Segretariato generale, inscritti regolarmente nei registri fondiari, e altresì annotati in appositi registri di consistenza.

Art. 2.

Un riassunto dei registri di consistenza dei beni immobili patrimoniali è, dal Segretariato generale, rimesso, in un esemplare, all'ufficio di ragioneria della colonia; e inviato, in triplice esemplare, al Ministero delle colonie, il quale, a sua volta, ne comunica uno alla ragioneria generale dello Stato e un altro alla Corte dei conti.

Art. 3.

Tutte le variazioni, per aumenti, diminuzioni, trasformazioni che si avverino nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, sono, a cura del Segretariato generale, annotate nei registri di cui all'art. 1, e comunicate semestralmente all'ufficio di ragioneria.

Un riepilogo di queste variazioni, colla situazione al principio ed alla fine dell'esercizio, è comunicato annualmente al Ministero delle colonie, alla ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti nei modi prescritti dall'art. 2.

Art. 4.

Tutti gli oggetti e materiali mobili, a qualunque categoria appartengano, sono dati in consegna ad agenti responsabili designati con decreto del governatore.

La consegna è fatta per mezzo d'inventari.

Art. 5.

I materiali dati in consegna si distinguono in:

a) materiali di dotazione;

b) materiali di consumo.

Sono materiali di dotazione gli apparecchi da guerra, le macchine, gli utensili, i mobili, e quanto altro abbia una speciale destinazione permanente.

Sono materiali di consumo le materie prime, il vestiario, le derrate, il combustibile e gli oggetti in genere che costituiscono provviste di magazzino, sia per l'uso ordinario, sia per la riserva.

Art. 6.

Per quanto riguarda i quadrupedi assegnati ai vari servizi, l'ufficio di ragioneria tiene un apposito registro, annotandovi le variazioni in base agli elenchi che i consegnatari debbono periodicamente trasmettere alla ragioneria stessa con i documenti giustificativi.

Art. 7.

L'ufficio di ragioneria dispone per la formazione dei nuovi inventari e provvede alla conservazione di quelli esistenti, alle modificazioni da apportarvi e alla registrazione delle variazioni.

L'accordo delle scritture colla situazione di fatto degli oggetti è accertato mediante apposite verifiche.

Art. 8.

Negl'inventari per i beni mobili devono essere indicati:

a) gli stabilimenti o i locali nei quali gli oggetti si trovano;

b) la denominazione e la descrizione di essi secondo la loro diversa natura o specie;

c) la quantità degli oggetti secondo le varie specie, e possibilmente la loro classificazione;

d) l'unità di misura;

e) il valore.

Art. 9.

I beni mobili si iscrivono in inventario per il loro prezzo di acquisto, a meno che il valore per il quale essi debbano fare carico ai consegnatari non sia stabilito da speciali tariffe.

Quelli pervenuti in dono si iscrivono per un valore approssimativo o pel valore di stima, e gli oggetti costruiti in economia sul luogo per il costo della materia prima e della mano d'opera.

Art. 10.

Gli inventari debbono essere fatti in due esemplari, firmati dal consegnatario e vidimati dall'ufficio di ragioneria. Uno degli esemplari è conservato dalla ragioneria e l'altro dal consegnatario.

L'ufficio di ragioneria compila annualmente un riassunto in triplice esemplare degli inventari che gli pervengono, da trasmettersi alla ragioneria del Ministero, che, a sua volta, ne invia un esemplare alla ragioneria generale dello Stato ed uno alla Corte dei conti.

Art. 11.

I consegnatari sono responsabili degli oggetti mobili ricevuti in consegna fino a che non abbiano ottenuto legale discarico.

Gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni e le variazioni di valore debbono essere giustificati da regolari documenti, nelle forme e nei modi stabiliti dalle istruzioni impartite per i diversi servizi.

I consegnatari non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento degli oggetti regolarmente dati in uso al personale degli uffici o servizi, se non in quanto abbiano omesso di adoperare quella vigilanza che ad essi incombe, nei limiti delle loro attribuzioni.

Art. 12.

Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo la qualità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; nota a debito gli oggetti di nuova introduzione e a credito quelli estratti e tutte le variazioni e le trasformazioni, così per la quantità, come per la qualità, la specie ed il valore. A tale effetto, oltre all'inventario, egli tiene un registro di entrata e di uscita in corrispondenza con l'inventario medesimo.

L'ufficio di ragioneria tiene quei libri e registri che occorrono per avere sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario.

Art. 13.

I consegnatari, ogni semestre, fanno pervenire all'ufficio di ragioneria un prospetto indicante:

a) tutte le variazioni eseguite negli inventari, col corredo di un elenco dei documenti giustificativi;

b) la situazione della contabilità del materiale mobile con la indicazione delle introduzioni, estrazioni, trasformazioni, e delle rimanenze.

Un riepilogo di tali variazioni è, a cura del Governo della colonia, inviato annualmente, in tre esemplari, alla ragioneria del Ministero, che ne trasmetterà a sua volta una copia alla ragioneria generale dello Stato ed una alla Corte dei conti.

Art. 14.

Gli oggetti mobili di qualsiasi specie divenuti inservibili o che più non siano necessari all'amministrazione, ed i quadrupedi riformati, sono alienati secondo le norme del titolo seguente.

Art. 15.

Salvo che non sia diversamente stabilito da regolamenti speciali, i laboratori ed opifici dell'Amministrazione coloniale non possono assumere lavori od ordinazioni per conto di privati e di enti, nè debbono servire per produzioni o riparazioni di materiali non inerenti a servizi dell'Amministrazione stessa.

In ogni caso, i proventi che si ricavano, debbono essere versati in tesoreria, in conto delle entrate eventuali per reintegrazione di fondi.

TITOLO II.

Contratti e servizi ad economia

CAPO I.

Norme generali

Art. 16.

Alle forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti, o lavori riguardanti i servizi della colonia, si provvede col mezzo di contratti o ad economia.

I contratti debbono essere preceduti da pubblici incanti, da licitazioni o da trattative private.

Art. 17.

I progetti dei contratti debbono essere sottoposti, nei riguardi amministrativi e legali, al parere del Comitato superiore amministrativo sedente presso il Ministero, quando il loro importo superi rispettivamente 250, 150 e 75 mila lire, secondo che si intenda procedere per pubblici incanti, per licitazioni o per private trattative.

Nei casi di assoluta urgenza, il ministro, con suo decreto motivato, può prescindere dall'udire il parere di cui nel precedente comma.

Art. 18.

Il governatore approva i progetti dei contratti, quando il loro importo non ecceda la somma di L. 50.000.

Deve, però, essere prima sentito, nei riguardi amministrativi e egali, il parere del Comitato amministrativo della colonia, quando l'ammontare oltrepassi rispettivamente le L. 30.000, 20.000 e 10.000, secondo che s'intenda procedere mediante pubblici incanti, per licitazioni o per private trattative.

Nei casi di assoluta urgenza, il governatore, con suo decreto motivato, può prescindere dall'udire il parere di cui nel precedente comma.

I limiti stabiliti nel primo e nel secondo comma del presente articolo possono, con decreto del ministro delle colonie, udito il Comitato superiore amministrativo, essere elevati per uno o più servizi designati nel decreto medesimo.

Art. 19.

I Comitati, di cui agli articoli 17 e 18, devono dare nuovamente il loro parere sopra un contratto già esaminato, quando si debba rescinderlo o variarlo per causa in esso non prevista, salvo che trattisi di variazione a prezzi o di aumenti nelle quantità dei lavori o delle provviste per effetto dei quali l'ammontare del contratto non risulti accresciuto oltre il quinto.

Parimente deve esserne sentito il parere, quando sorga la necessità di apportare ad un contratto in corso di esecuzione, per il quale già non sia stato sentito, mutamenti od aggiunte il cui importo ecceda il quinto del suo ammontare e, sommato con questo superi i limiti oltre i quali è prescritto, per gli articoli 17 e 18, il parere dei Comitati.

Art. 20.

I progetti di contratti devono essere corredati dai relativi capitoli d'oneri, o, in mancanza, contenere precise norme e condizioni di esecuzione, con la descrizione dei lavori, delle opere e delle forniture da eseguire.

I capitoli d'oneri sono generali e speciali. Quelli generali contengono le norme da applicare a tutti i contratti della stessa natura, e possono essere quelli adottati nel Regno, opportunamente modificati. Quelli speciali si compilano per disciplinare l'esecuzione di particolari contratti.

Art. 21.

Coloro che contrattano con l'Amministrazione debbono prestare cauzione nella misura e nei modi fissati nei capitoli d'oneri o nel contratto.

Solo in casi eccezionali, il ministro e il governatore della colonia possono, pei contratti che rientrano nella rispettiva competenza, esonerare, con decreti motivati, dalla prestazione della cauzione.

Art. 22.

La cauzione per i contratti può prestarsi in numerario, in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, con ipoteche su beni stabili, con pegno di mezzi d'opera, con ritenute sui pagamenti in acconto, con garanzie personali.

In colonia la cauzione può essere costituita da depositi provvisori presso le sezioni di R. tesoreria, sia in numerario che in titoli da depositi vincolati presso le casse postali di risparmio, da depositi nelle casse di contabili governativi.

Art. 23.

Le persone o ditte che, nell'eseguire altri appalti nell'interesse delle Amministrazioni del Regno e delle colonie, si siano rese colpevoli di negligenza o di mala fede, sono escluse da nuove contrattazioni di qualsiasi specie.

Le esclusioni devono risultare da decreti del ministro o del governatore, a seconda delle rispettive competenze, quando i fatti suaccennati siano avvenuti per appalti eseguiti per conto dell'Amministrazione coloniale.

Inoltre l'Amministrazione ha piena ed insindacabile libertà di escludere volta per volta dalle gare qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I rappresentanti e i capi delle imprese devono essere di gradimento dell'Amministrazione, la quale ne può domandare la sostituzione durante il corso dei lavori e delle forniture.

Art. 24.

I contratti debbono avere termine certo e durata non eccedente i nove anni: salvo che, in casi speciali, non sia diversamente stabilito dal ministro, udito il Comitato superiore amministrativo.

Art. 25.

È vietato stipulare, nei contratti, provvigioni di Banca o d'interessi, a favore dei fornitori od intraprenditori, sulle somme che questi fossero eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti stessi.

È altresì vietato stipulare nei contratti esenzioni da dazi, gabelle e imposte.

Art. 26.

Nei contratti non si può stipulare l'obbligo di pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata, o delle materie o cose fornite; e tali acconti, per i contratti il cui importo non oltrepassi le 50.000 lire, non possono eccedere i novi decimi delle somme giustificate, depurate dalle ritenute che, per espressi patti contrattuali, dovessero eseguirsi sulle somme stesse, ed i diciannove ventesimi per i contratti d'importo eccedente la detta somma.

È consentito però al ministro o al governatore, in casi speciali, di pattuire, nei contratti, pagamenti in acconto oltre i limiti predetti, per forniture e prestazioni già eseguite, ed anche di concedere anticipazioni per forniture e lavori a ditte di notoria solidità, dalle quali non si usi assumere l'incarico di lavori o provviste, senza la corrispondente anticipazione di parte del prezzo.

Art. 27.

Nei contratti che riguardano forniture e prestazioni di carattere continuativo sottoposte a liquidazioni periodiche, si può consentire il pagamento integrale per il periodo scaduto, sempre quando sia stato definitivamente accertato dalla competente autorità il credito del fornitore o imprenditore.

Art. 28.

Si possono cedere in pagamento agli appaltatori materiali e oggetti di proprietà dell'Amministrazione, sia prelevati dai magazzini, sia provenienti da demolizioni, trasformazioni o sostituzioni di fabbriche, macchine e altri oggetti mobili, accertandone il valore mediante regolare perizia.

Si possono altresì cedere, in permuta di oggetti nuovi d'acquistare, quelli fuori d'uso della stessa specie, facendone fissare il prezzo di cessione nel modo su indicato. In questo caso, il prezzo ricavato da tali cessioni non può mai essere portato in diminuzione della spesa, ma deve essere integralmente introitato e imputato al bilancio.

Art. 29.

Il ministro o il governatore della colonia, nei limiti della rispettiva competenza, designano i funzionari delegati a presiedere alle aste, a stipulare e a ricevere i contratti.

Nella stipulazione dei contratti preceduti da pubblici incanti, l'Amministrazione è, di regola, rappresentata dal funzionario che ha presieduto l'asta.

Art. 30.

I contratti stipulati nella forma prescritta dall'articolo precedente, hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge.

Le spese contrattuali sono a carico del fornitore o dell'appaltatore.

CAPO II.

Dei pubblici incanti, delle licitazioni e trattative private, e dei servizi in economia

Art. 31.

I pubblici incanti si tengono normalmente in colonia; presso la sede del Governo, o in quella località che sarà determinata nell'avviso d'asta, od anche in ambedue contemporaneamente.

Il ministro può disporre tuttavia, che abbiano luogo presso il Ministero, o, contemporaneamente, presso il Ministero e in colonia. Saranno sempre tenuti presso il Ministero e in colonia, quando si tratti di appalti l'importo dei quali superi, a base d'asta, le 250.000 lire.

I pubblici incanti si tengono per mezzo di offerte segrete, salvo il disposto dell'art. 47.

L'autorità, che ha approvato il progetto, predispone una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale, con la quale stabilisce il massimo o il minimo cui si possa arrivare nell'aggiudicazione, ovvero l'uno e l'altro limite insieme, quando si tratti del caso di cui all'art. 44.

La scheda è predisposta sempre dal governatore o dall'autorità da lui delegata, quando gl'incanti si tengono esclusivamente in colonia.

Art. 32.

Quando si debbano stipulare contratti, previe le formalità dell'incanto, l'ufficiale incaricato cura la pubblicazione dell'avviso d'asta.

Questo deve indicare:

1° l'autorità che presiede all'incanto, il luogo od i luoghi, il giorno e l'ora in cui deve seguire;

2° l'oggetto dell'asta;

3° la qualità e, ove d'uopo, i prezzi parziali o totali secondo la natura dell'oggetto;

4° il termine prefisso al loro compimento, se trattasi di lavori, il tempo ed il luogo della consegna e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5° gli uffici presso i quali si può avere cognizione dei capitolati d'oneri e delle altre condizioni d'appalto;

6° i documenti comprovanti l'idoneità e le altre condizioni da giustificare per potere essere ammessi all'asta, e il termine in cui tali documenti debbono essere presentati;

7° il modo con cui seguirà l'asta;

8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta, qualora sia richiesto, le casse, gli uffici o i funzionari autorizzati a riceverlo;

9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta a offerta di ribasso o di aumento;

10° il termine entro il quale il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto, ove il verbale d'aggiudicazione non ne tenga luogo.

Art. 33.

Gli avvisi d'asta debbono essere pubblicati nei centri abitati più importanti della colonia, e, quando si reputi opportuno, nel Regno, od anche all'estero. Devono essere pubblicati anche nel Regno, sempre quando le gare abbiano luogo presso il Ministero.

Qualora l'ammontare dei contratti raggiunga le L. 100.000, ed anche per somme inferiori, ove se ne riconosca la convenienza, gli avvisi debbono essere inseriti, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Le pubblicazioni ed inserzioni prescritte sono necessarie per la regolarità dei contratti. I certificati della seguita pubblicazione ed affissione devono essere rilasciati dalle competenti autorità e trovarsi nelle mani dell'ufficiale che presiede l'asta, allorchè questa viene aperta.

Art. 34.

L'avviso d'asta si pubblica almeno 15 giorni prima della data fissata per l'incanto, il quale deve aver luogo in giorno feriale.

È in facoltà del ministro o del governatore di ridurre questo termine fino a 5 giorni quando l'interesse del servizio lo richieda. Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto. In questo caso l'avviso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* solanto per sunto.

Art. 35.

Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso, il funzionario che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta, richiama l'attenzione dei concorrenti presenti su l'oggetto dell'appalto, dà conoscenza dei disegni, dei modelli, dei campioni e dei capitoli d'oneri, e depone sul banco degli incanti, in modo che sia visibile da tutti i concorrenti, la scheda segreta compilata dal ministro o dal governatore.

Art. 36.

Trascorsa un'ora dall'apertura dell'asta senza che siano presentate offerte di due concorrenti, o di uno nel caso indicato nel successivo art. 44, l'asta viene dichiarata deserta, e si compila analogo processo verbale da trasmettere al Ministero o al governo della colonia, a seconda delle rispettive competenze.

Art. 37.

Allorchè si debba procedere ad un secondo esperimento d'asta, si avvertirà, nei nuovi avvisi, che si farà luogo alla aggiudicazione definitiva quando anche vi sia un solo offerente.

In mancanza di concorrenti al secondo esperimento d'asta, il funzionario che presiede può ricevere offerte private, da sottoporre alla deliberazione del Ministero o del governo della colonia.

Art. 38.

Le offerte segrete da presentare all'asta, possono essere trasmesse al funzionario che la presiede, per mezzo della posta, con lettera raccomandata; ma, in questo caso, devono esser fatte pervenire non oltre il giorno che precede quello dell'asta, accompagnate, in piego a parte, dal documento comprovante l'eseguito deposito di cui al n. 8 dell'art. 32. Le offerte condizionate, o fatte pervenire con telegramma, sono ritenute nulle a tutti gli effetti.

Quando l'interesse dell'amministrazione lo richieda, il termine di cui al precedente comma può essere prescritto anche per la presentazione delle offerte fatte personalmente, od a mezzo di terza persona.

L'apertura delle buste contenenti le offerte segrete ha luogo nel modo di cui al seguente articolo 41.

Art. 39.

I concorrenti possono farsi rappresentare da procuratori muniti di regolare e autentico atto di procura speciale. In tal caso, l'offerta, l'aggiudicazione e il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.

La procura, presentata in originale o in copia autentica, si unisce al verbale d'asta. I mandati di procura generale sono validi per l'ammissione alle aste, solo quando contengono esplicitamente la clausola di potervi concorrere.

Art. 40.

Si possono fare offerte per conto di persone da nominare, purchè l'offerente abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti, e l'eventuale deposito a garanzia dell'offerta sia a suo nome.

Ove l'aggiudicazione abbia luogo a favore di chi fece l'offerta per

persona da nominare, se ne fa speciale menzione nel verbale di incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di cinque giorni da quello del deliberamento, rimanendo però l'aggiudicazione subordinata all'approvazione del ministro o del governatore.

Se la persona da nominare sia presente al momento dell'aggiudicazione, essa può accettare la dichiarazione, semplicemente apponendo la sua firma al verbale d'incanto. Qualora non sia presente, e la dichiarazioni non sia fatta dall'offerente seduta stante, essa dovrà presentarsi entro il termine di otto giorni per accettare e firmare la dichiarazione.

Quando l'offerente non faccia la dichiarazione entro cinque giorni, o la persona dichiarata non accetti o non abbia i requisiti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato, per gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

Art. 41.

Il funzionario che presiede all'asta, ricevute tutte le offerte ed accertatosi, dopo averne fatta richiesta ad alta voce agli astanti, che non ve ne siano altre e che sia stato da tutti esibito il documento comprovante l'eseguito deposito, qualora questo sia richiesto, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge a voce alta ed intelligibile le offerte ricevute e quindi prende cognizione, senza darne comunicazione ai concorrenti, della scheda segreta preparata dall'Amministrazione.

Se dal confronto, che il funzionario farà, risulti che il prezzo fissato in detta scheda segreta sia stato raggiunto o migliorato, o che, nei casi in cui la scheda stabilisca il prezzo massimo ed il minimo, questi non sieno stati oltrepassati, egli aggiudica l'appalto al migliore offerente.

In caso contrario, e solo quando trattisi di esperimento unico e definitivo, egli dichiara l'incanto di nessun effetto e comunica ai concorrenti il contenuto della scheda segreta dell'amministrazione.

Fino a che l'asta non sia stata dichiarata aperta, possono essere ritirate dai concorrenti le offerte trasmesse in precedenza. Dopo l'apertura dell'asta, l'offerta non può essere ritirata, ma lo stesso offerente può presentarne altre, pima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Art. 42.

Quando alle aste ad offerte segrete, due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione tra essi, e si dichiara aggiudicatario il migliore offerente.

Ove coloro che fecero offerte uguali non siano tutti presenti, ovvero i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi tra loro debba essere l'aggiudicatario.

Art. 43.

Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute.

Tale processo verbale è sottoscritto dall'autorità che ha presieduto all'asta, dall'aggiudicatario, se presente, da due testimoni e dall'ufficiale pubblico che l'autentica. Ove l'aggiudicatario non sia presente, gli viene comunicato l'esito dell'asta e dell'avvenuta aggiudicazione.

Al processo verbale si uniscono pure un esemplare dell'avviso di asta e i giornali in cui fu inserito. A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i modi nei quali l'avviso fu pubblicato, desumendoli dai certificati pervenuti.

I depositi fatti per poter partecipare all'esperimento sono restituiti ai concorrenti. Quello fatto dall'aggiudicatario gli è restituito dopo la avvenuta stipulazione del contratto.

Art. 44.

L'aggiudicazione può essere dichiarata definitiva al primo incanto, anche se vi sia un solo offerente, se così è indicato nell'avviso d'asta. In questo caso l'aggiudicazione ha luogo seduta stante.

Art. 45.

Quando sia dichiarato nell'avviso d'asta che l'aggiudicazione non è definitiva al primo incanto, si procede ad un secondo e definitivo esperimento sotto l'osservanza di tutte le norme e forme del primo esperimento, partendo dall'offerta del concorrente che rimase provvisoriamente aggiudicatario ed avvertendo che l'offerta di aumento o di ribasso dovrà essere non inferiore al 2 per cento del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

Nel caso in cui nessuno si presenti a fare tale offerta, ovvero se le offerte presentate siano inferiori alla percentuale suddetta, l'aggiudicazione definitiva è fatta a colui che era rimasto provvisoriamente aggiudicatario.

Art. 46.

Quando gl'incanti siano tenuti simultaneamente in luoghi diversi, gli esperimenti avvengono nello stesso giorno e alla medesima ora, seguendo la procedura stabilita nel presente ordinamento; le dichiarazioni di deliberamento s'intendono però subordinate al risultato che l'incanto avrà avuto nelle altre sedi d'asta. Nel caso di incanti simultanei, non è data comunicazione ai concorrenti della scheda segreta.

L'autorità che ha indetto l'appalto, avuta notizia dell'esito degli esperimenti, determina chi debba considerarsi aggiudicatario.

Art. 47.

Quando si tratti di alienazione di beni mobili, di quadrupedi riformati, di materiali di demolizione o fuori d'uso, si può procedere all'asta anche a mezzo di pubblico banditore. In dette aste la gara è a viva voce, e dura fintanto che il funzionario che vi presiede non faccia dare il segnale di aggiudicazione dal banditore.

In questa specie d'asta, l'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

Art. 48.

La licitazione privata si inizia:

a) invitando per mezzo di avvisi particolari a comparire in luogo, giorno ed ora determinati, per presentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione;

b) inviando alle persone o ditte, ritenute idonee, uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali dell'appalto, con invito di restituirlo entro un termine prefisso, munito della firma e colla indicazione del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto.

Art. 49.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, il funzionario che presiede alla licitazione, procede, alla presenza dei concorrenti, all'apertura delle buste contenenti le offerte e al loro confronto, quando sia il caso, con la scheda preparata preventivamente dal ministro o dal governatore della colonia, secondo che l'appalto sia stato indetto dall'uno o dall'altro.

Se nell'invito sia stato dichiarato che la licitazione è definitiva ad unico esperimento, l'aggiudicazione viene fatta a favore del migliore offerente, purchè questi abbia raggiunto o migliorato il prezzo fissato dall'amministrazione nella scheda segreta, o, nel caso in cui la scheda stessa indichi il prezzo massimo ed il minimo, abbia presentata una offerta compresa entro detti limiti.

Ove nell'invito sia stato dichiarato che si debba procedere ad un secondo esperimento, si fa luogo, seduta stante o in altro giorno stabilito dall'avviso d'invito, alla nuova licitazione con le stesse norme.

Delle operazioni predette si stende apposito processo verbale di deliberamento, nel quale debbono essere indicate tutte le persone e le ditte invitate a concorrere e l'esito della licitazione.

Tale verbale deve essere corredato anche di copia della lettera d'invito e delle offerte originali ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.

Le disposizioni procedurali relative ai pubblici incanti, contenute negli articoli 32, 35 a 39, 41 a 43 del presente regolamento, si applicano alle licitazioni private, in quanto siano conciliabili con detta forma di appalto.

Art. 50.

L'Amministrazione, quando lo creda conveniente, può anche invitare le persone o ditte, ritenute idonee, a presentare, in base ai criteri di massima loro impartiti, i progetti tecnici di opere e le condizioni per eseguirli.

Nei modi e nelle forme che l'autorità competente stabilisce, udito quando occorra il parere dei corpi consultivi, si procede alla scelta del progetto che, per una valutazione complessiva, insindacabile, dei suoi elementi, risulti preferibile.

Art. 51.

La trattativa privata ha luogo quando si tratta con una determinata persona o ditta.

I contratti a trattativa privata si possono fare:

1° per mezzo di obbligazione stesa a piè del capitolato;

2° con un atto separato di obbligazione, sottoscritto da colui che fa l'offerta;

3° per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando si tratti con case commerciali;

4° per mezzo di scrittura privata, firmata dall'offerente e dal funzionario delegato dal ministro o dal governatore della colonia.

Art. 52.

Qualora, per ragioni di urgenza o di opportunità, non si ritenga possibile o conveniente provvedere per mezzo di appalti a servizi, lavori, acquisti o forniture, vi si provvede direttamente ad economia.

Il ministro, udito il Comitato, autorizza l'esecuzione ad economia, quando l'importo dei servizi, lavori, acquisti o forniture, ecceda le L. 50.000.

Quando non si raggiunga il limite di L. 50.000, l'autorizzazione è data dal governatore, udito il Comitato amministrativo, se l'ammontare della spesa superi le L. 10.000.

Nei casi di assoluta urgenza è applicabile l'ultimo comma degli articoli 17 e 18.

CAPO III.

Disposizioni comuni

Art. 53.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito a pubblici incanti, o a licitazioni private, equivalgono, per ogni effetto legale, alla stipulazione del contratto. Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto d'incanto per il motivo che non siasi da lui firmato il relativo verbale.

Art. 54.

Quando sia espresso nell'avviso d'asta o nell'invito alla licitazione, si può prescindere dalla stipulazione del contratto.

In caso diverso, il deliberatario deve prestarsi a tale formalità nel termine stabilito nell'avviso o nell'invito. Trascorso inutilmente il termine, si procede all'incameramento del deposito, salva ogni altra azione a carico del deliberatario stesso.

Art. 55.

Gli atti di aggiudicazione definitiva e i contratti stipulati si intendono soggetti, per quanto riguarda l'Amministrazione, e nel suo interesse, alla riserva della loro approvazione, e non sono quindi validi se non dopo che siano stati approvati con decreto del ministro oppure del governatore, nei limiti della sua competenza ai sensi dell'art. 18.

Art. 56.

Nei decreti di approvazione dei contratti deve essere indicato l'ammontare preciso, o almeno quello approssimativo, della entrata o della spesa che ne deriva all'Amministrazione, e il capitolo o l'articolo del bilancio e l'esercizio, cui il detto ammontare deve essere imputato.

Art. 57.

Salvo quanto sia diversamente stabilito dagli ordinamenti speciali e dalle disposizioni dell'art. 19, gli atti per lavori o forniture addizionali debbono essere approvati con le medesime formalità con le quali fu approvato il contratto principale.

Art. 58.

Sulla inapplicabilità o il condono totale o parziale delle penalità stabilite nei contratti, nonchè sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, deliberano, entro i limiti fissati dalle disposizioni speciali per i singoli servizi, le autorità che approvarono i contratti medesimi.

Il ministro ed il governatore devono sentire il parere del Comitato superiore amministrativo o di quello amministrativo della colonia, quando l'ammontare della transazione o della penale dichiarata inapplicabile o condonata superi 15.000 lire per gli affari di competenza del ministro, e 5000 per quelli di competenza del governatore.

Art. 59.

I lavori, i servizi, le provviste e le forniture, cui si sia provveduto in appalto o in economia, sono soggetti a collaudo parziale e finale, nei modi stabiliti per i diversi servizi.

Pei lavori e forniture, il cui importo non superi le L. 12.000, può tener luogo di collaudo un certificato di regolare esecuzione, rilasciato dalla autorità che ha provveduto alla fornitura o diretto i lavori.

Art. 60.

Le cautele e le norme per il sindacato da esercitare nella esecuzione dei lavori e delle forniture, e il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, nonchè i documenti da produrre in appoggio alle medesime, sono stabilite con disposizioni speciali.

Disposizioni finali

Art. 61.

Il governatore può delegare, in tutto o in parte, le facoltà che gli competono ai sensi del presente ordinamento, ai commissari regionali ed anche ad altri funzionari da lui espressamente designati che non risiedano nei capoluoghi di regione.

In tal caso non si applicano le disposizioni degli articoli 18, 2° comma, 19 e 58, ultimo comma.

Art. 62.

Per le forniture attinenti alle privative, ai servizi militari e sanitari e, in genere, per tutte quelle cui il ministro delle colonie ritenga opportuno provvedere per mezzo delle altre Amministrazioni dello Stato, non si applicano le disposizioni del presente ordinamento. Parimente esse non si applicano in tutti i casi nei quali gli speciali regolamenti dei singoli servizi dispongano in modo diverso.

Art. 63.

Con decreto Ministeriale verrà fissata la data dalla quale le presenti norme dovranno andare in vigore, in ciascuna delle due colonie.

Visto d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle colonie
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 48 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con leggi 6 marzo 1898, n. 50; 3 luglio 1902, n. 247; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, nn. 515 e 531;

Vista la legge 8 giugno 1913, n. 601, recante modificazioni alla legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 247, con la quale fu temporaneamente stabilita l'aspettativa speciale per i capitani dell'arma di fanteria;

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 493, con la quale fu estesa l'aspettativa speciale ai capitani di tutte le armi nelle quali si verificassero eccedenze al ruolo organico dei capitani;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, modificato con Nostri decreti 25 luglio 1907, n. 678; 24 ottobre 1907, n. 700; 29 luglio 1909, n. 548; 16 dicembre 1909, n. 803; 31 agosto 1910, n. 732; 30 ottobre 1910, n. 762; 11 dicembre 1910, n. 893; 22 giugno 1911, n. 592;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601, predetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato, per gli affari della guerra, ed in conformità del Nostro decreto 28 dicembre 1913:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. decreto 3 settembre 1913, n. 1199, per la prima applicazione della legge 8 giugno 1913, n. 601, è aggiunto quanto segue colla stessa decorrenza di tale decreto:

Disposizione transitoria.

Art. 21-*bis*.

Si potrà dar corso, indipendentemente da ogni dichiarazione di rinuncia all'avanzamento, anche alle domande di collocamento in aspettativa speciale, di tenenti colonnelli che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste alla lettera *c*) dell'art. 18 del presente decreto, purchè le domande stesse siano state presentate entro il 31 dicembre 1913.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 49

Regio Decreto 22 gennaio 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Grosseto, deliberato da quella Giunta provinciale amministrativa nell'adunanza del 7 ottobre 1913, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 25 aprile 1912, n. 414.

N. 50

Regio Decreto 22 gennaio 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Orbetello, di applicare nell'anno 1913, la tassa sul bestiame col limite massimo, deliberato il 25 settembre 1913.

N. 51

Regio Decreto 22 gennaio 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Stella Cilento, di applicare la tassa di famiglia col minimo imponibile di L. 100 e coll'aliquota del 2 0[0.

MINISTERO DELL' INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

Ordinanza di sanità marittima n. 5

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI DELL' INTERNO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Constatata la cessazione del colera nei porti bulgari del Mar Nero;

Veduta la Convenzione sanitaria internazionale di Parigi del 3 dicembre 1903;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Decreta:

La precedente ordinanza di sanità marittima n. 7, del 1913, riguardante le provenienze da tutti i porti del Mar Nero non compresi nelle precedenti ordinanze, è revocata.

Resta in vigore l'ordinanza di sanità marittima n. 20, del 1911, relativa alle provenienze da Costantinopoli e da tutti i porti ottomani del Mar Nero.

I signori prefetti delle Provincie marittime sono incaricati della esecuzione.

Roma, 4 febbraio 1914.

Pel ministro
LUTRARIO.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco delle opere depositate per la riserva dei diritti di autore a sensi del testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª) registrate durante la 2ª quindicina di agosto 1913.

Avvertenza: Le lettere *U* e *T*, accanto alla data del deposito, indicano che la dichiarazione di riserva per l'opera corrispondente, è stata fatta in tempo utile o tardivo (art. 27) e le lettere *p* ed *r* si riferiscono rispettivamente alla data di prima pubblicazione o di prima rappresentazione dell'opera.

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
		1) - Opere letterarie, scientifiche, ecc.				
61138	Baffi Contardo	« Elementi di algebra », ad uso della terza classe delle scuole tecniche. — (Bibl. di scienze fisiche, matem. e nat. collez. Paravia)	Ditta ed. G. B. Paravia e C.	Tip. lombarda di L. Mondaini, Milano, 15 giugno 1913	Torino 24 luglio 1913	U
61098	Belfont Ronald	« The Flying machine » and other stories	Arnold Frederick Sweet	Tip. F.lli Pallotta, Roma, aprile 1913	Roma 10 maggio 1913	U
61140	Bassi I. e Cabrini P.	« Nella storia e nella leggenda ». Letture latine per il 4° corso ginnasiale; tratte da Cicerone, Livio, Cesare, Sallustio, Ovidio, Virgilio; con sommario di regole di sintassi ed esercizi, oltre a quattro carte geografiche a colori ed illustrazioni	Ditta edit. G. B. Paravia e C.	« Stamperia Reale » della Ditta dichiarante, Torino, 15 giugno 1913	Torino 24 luglio 1913	U
61097	Castelnuovo Enrico	« Nozze d'oro ». Romanzo. Ediz. 3ª, la prima essendo del novembre 1903	Castelnuovo Enrico	Tip. Pirola e Cella, Milano, 23 novembre 1903	Milano 25 aprile 1913	T
61173	Chiavelli Dionisio	« Nozioni di geografia » per gli alunni delle scuole elementari, in conformità dei progr.. ecc. 29 gennaio 1905. Classe V, con 167 illustrazioni e sei carte geografiche	Sandron Remo, edit.	Tip. Sandron, Palermo, 1° agosto 1913	Palermo 6 agosto 1913	U
61147	Claretie Giulio	« Io e l'altro ». Romanzo. Versione italiana di anonimo, dal francese « L'obsession » (Collezione Salani n. 4)	Ditta editrice Salani Adriano	Tip. Salani Adriano, Firenze 15 maggio 1913	Firenze 24 luglio 1913	U
61148	Lo stesso.	« Giacomino ». Romanzo. Versione d. anonimo, del francese « Natale Rambert ». Collezione Salani, n. 6)	La stessa	La stessa, 5 luglio 1913	Firenze 24 luglio 1913	U
61162	Colli Maria	« Il giardino d'infanzia ». Casa ideale dell'infanzia sana e felice	Colli Maria	Scuola tipog. Artigianelli, Pavia 30 luglio 1913	Pavia 31 luglio 1913	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
61164	Diversi (Bontempelli Massimo)	« Prose di fede e di vita nel primo tempo dell'umanesimo ». Scelta e commento di Massimo Bontempelli. — (Bibl. scol. di classici italiani, già diretta da G. Carducci)	Sansoni G. C., edit.	Tip. G. Carnesecchi e figli, Firenze 12 luglio 1913	Firenze 1 agosto 1913	U
61139	Dompè Carlo	« Les primiers pas ». Libro elementare di lingua francese.	Ditta edit. G. B. Paravia e C.	« Stamperia Reale » della ditta dichiarante, Torino, 15 maggio 1913	Torino 24 luglio 1913	U
61161	Faggiano Cosimo	« I fiori dell'utopia »	Faggiano Cosimo	Tip. Messapica, Maglie 20 luglio 1913	Lecce 30 luglio 1913	U
61165	Federzoni Giovanni	« Il canto XXIV del *Purgatorio* » (Lectura Dantis)	Sansoni G. C., edit.	Tip. G. Carnesecchi e figli, Firenze 13 giugno 1913	Firenze 1 agosto 1913	U
61096	Gotta Salvatore	« La porta del cielo ». Novelle	Ditta editrice Baldini e Castoldi	Tip. Pirola e Cella, Milano, 15 aprile 1913	Milano 25 aprile 1913	—
61159	Henry J.	« Valpelline et sa vallé ». Notions et renseignements à l'usage des promeneurs, des montagnards et des touristes sur les pays de Valpelline, Ollomont, Ovace, Bionaz et Praravé, con illustrazioni e carta topografica alla scala da 1 a 50.000	Henry J.	« Stamperia Reale » di G. B. Paravia e C., Torino, 15 giugno 1913	Torino 29 luglio 1913	U
61146	Invernizio Carolina	« La figlia del morto ». Romanzo	Ditta edit. Adriano Salani	Tip. Salani, Firenze, 2 giugno 1913	Firenze 24 luglio 1913	U
61171	La Barbera Rosario	« Elementi di contabilità » ad uso delle scuole tecniche con indirizzo agrario degli istituti tecnici e delle scuole di agricoltura secondo i programmi ministeriali. Ediz. II, la prima essendo del 1906	Sandron Remo, ed.	Tip. Sandron, Palermo, 19 luglio 1913	Palermo 4 agosto 1913	T
61145	Lisoni Alberto	« Manuale di geografia » ad uso delle scuole secondarie, con figure nel testo	Lisoni Alberto	Pellegrini R. edit. (Tip. cooper. parmense), Parma, 20 ottobre 1904	Firenze 24 luglio 1913	T
61174	Oberdorfer Aldo	« Saggio su Michelangelo » — (Biblioteca « Sandron » di scienze e lettere, n. 62)	Sandron Remo, ed.	Tip. Sandron, Palermo, 2 agosto 1913	Palermo 9 agosto 1913	U
61168	Pasolini Pier Desiderio	« Dante a Ravenna ». Conferenza (Lectura Dantis)	Sansoni G. C, edit.	Tip. G. Carnesecchi e figli, Firenze, 30 maggio 1913	Firenze 1 agosto 1913	U
61155	Pinardi Giuseppe	« Banche e banchieri in Italia ». Annuario della Banca italiana, coi dati di tutte le Banche, banchieri, ecc. Depositato il 1° volume, anno I (1907-1908)	Società edit. di annuari	Tip. Enrico Reggiani, Milano, 1907	Milano 25 luglio 1913	T

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
61156	Pinardi Giuseppe e Schiavi Alessandro, direttori	« L'Italia economica ». Annuario statistico-economico dell'industria, del commercio, della finanza, del lavoro. Depositati i primi due volumi: anno I (1907) e anno II (1908)	Società edit. di annuari	Tip. Romeo Longatti, in Como, pel I volume, e tip. della « Compositrice » in Milano, pel II volume, 1907 e 1908	Milano 25 luglio 1913	T
61163	Rabelais Francois (Fanciulli Giuseppe)	« Gargantua e Pantagruel ». Riduzione italiana di Giuseppe Fanciulli, dal francese, con illustrazioni, di Torquato Sini	Soc. anon. edit. R. Bemperad e figlio	Tip. del « Nuovo Giornale », Firenze, giugno, 1913	Firenze 31 luglio 1913	U
61170	Ravelli Luigi	« La Valsesia ». Nuovissima guida illustrata, turistica, con cartine geografiche e topografiche	Un. tipografica Valsesiana, di Marco De Dionigi	Tipog. dell'Unione dichiarante, Varallo-Sesia, 7 luglio 1913	Novara 2 agosto 1913	U
61167	Ricci Corrado	« Il canto V dell'*Inferno* ». (Lectura Dantis)	Sansoni G. C.i edit.	Tip. G. Carnesecchi e figli, Firenze, 27 giugno 1913	Firenze 1 agosto 1913	U
61157	Rinaudo Costanzo	« Corso di storia generale » per i ginnasi moderni, secondo i programmi vigenti, con letture storiche scelte dal prof. Carlo Sambucco, con illustrazioni e tabelle cronologiche e geologiche. Volume I « Storia dai tempi antichi, fino alla caduta della Repubblica Romana. » Volume II « Storia dell'Impero Romano e del Medio Evo, fino al concordato di Worms » (30 a. avanti Cristo - 1122 dopo Cristo)	Ditta edit. C. Barbèra	Tip. Barbèra di Alfani e Venturi. Firenze, 25 luglio 1913	Firenze 26 luglio 1913	U
61172	Roumanille Giuseppe (Di Giovanni Alessio)	« Racconti provenzali ». Versione italiana di Alessio Di Giovanni	Sandron Remo, edit.	Tip. Guadagna, Palermo, 29 luglio 1913	Palermo 6 agosto 1913	U
61149	Souvestre Pietro e Allain Marcello	« Un Re prigioniero di Fantomas ». Versione italiana di anonimo dal romanzo francese dallo stesso titolo (Fantomas, V)	Ditta edit. Adriano Salani	Tip. Salani, Firenze, 15 febbraio 1913	Firenze 24 luglio 1913	T
61150	Gli stessi	« Il poliziotto apache ». Versione ut supra (Fantomas, VII)	La stessa	La stessa, 5 marzo 1913	Firenze 24 luglio 1913	T
61151	Gli stessi	« L'appiccato di Londra ». Versione ut supra (Fantomas, VII)	La stessa	La stessa, 7 aprile 1913	Firenze 24 luglio 1913	T
61152	Gli stessi	« La figlia di Fantomas ». Versione ut supra (Fantomas, VIII)	La stessa	La stessa, 12 maggio 1913	Firenze 24 luglio 1913	U
61153	Gli stessi	« Il fiacre di notte. (Versione, ut supra (Fantomas IX)	La stessa	La stessa, 5 giugno 1913	Firenze 24 luglio 1913	U
61154	Gli stessi	« La mano troncata ». Versione, ut supra, X)	La stessa	La stessa, 10 luglio 1913	Firenze 24 luglio 1913	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
61099	Tomei Amos Giuseppe	« Schedario pratico-razionale « Agiemot. », per uso delle famiglie. Depositato il 1° gruppo, in 10 cartelle, della serie *A*: « Erbe, droghe e condimenti »	Tomei Amos Giuseppe	Tip. « Eros », Roma 16 maggio 1913	Roma 17 maggio 1913	U
61135	Tosti F. Paolo	« Deuxième aubade (2ª mattinata), pour chant et piano. (Paroles de Francesco Cimmino. Version française de H. De Curzon. — N. di cat. 114827)	Ditta editr. music. G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 22 luglio 1913	Milano 22 luglio 1913	U
61136	Lo stesso	« Je suis l'amour! (Io son l'amore). Chanson nocturne pour chant et piano. Paroles de Francesco Cimmino. Version française de H. De Curzon. — N. di cat. 114829)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	N
61137	Van Erpen Tommaso (Gozo Federico)	« Grammatica araba ». Versione italiana di Federico Gozo, condotta sul testo latino (edizione del 1636), con aggiunta, da parte del traduttore, di note esplicative e di indici	Gozo Federico	Litografia Tacchinardi e Ferrari, Pavia, 1 luglio 1913	Pavia 24 luglio 1913	U
61158	Vecchini Arturo	« Italia e Savoia ». (Discorso commemorante il bicentenario del trattato di Utrecht (1713-1913), letto il 28 aprile 1912 nel teatro della Scala a Milano	Gazzanica Alberto e C., edit.	Tip. Gualdoni e C., Milano, 28 aprile 1913	Milano 28 luglio 1913	U
61169	Zardo Antonio	« Il canto XVI dell'*Inferno* » (Lectura Dantis)	Sansoni G. C., edit.	Tip. G. Carnesecchi e figli, 13 giugno 1913	Firenze 1 agosto 1913	U
61166	Zenatti Albino	« Il canto XXVI del *Paradiso* ». (Lectura Dantis)	Lo stesso	La stessa, 27 giugno 1913	Firenze 1 agosto 1913	U
		2) - Opere artistiche o grafiche.				
61094	Anonimo (Johnson)	« B. V. delle Grazie ». Medaglia riproducente il quadro della detta B. V., che si venera in Udine, nel santuario o tempio omonimo	Santuario della Beata Vergine delle Grazie (Udine), in persona del parroco « pro-tempore », Pietro Dall'Oste	Stabilimento Johnson, Milano, 1907	Udine 3 novembre 1912	T
61160	Dell'Orto Mario	« Maria SS. della Madia », protettrice di Monopoli. Immagine	Besozzi Celeste	Stabilimento d'incisione del dichiarante, Milano, 15 luglio 1913	Milano 30 luglio 1913	U
61095	Wheatley Oliver	« Putto che porta sul dorso una tartaruga ». Statuetta in gesso	White John P.	Fonderia del Romito, Firenze, 30 gennaio 1913	Firenze 1 febbraio 1913	U
		3) - Opere drammatiche musicali, coreografiche edite.				
61141	Arona Colombina	» Le suffragette di Londra ». Canzonetta per canto e mandolino. Parole di Giovanni Gastaldi. — (N. 302)	Arona Colombo	Offic. graf. music. F.lli Amprimo, Torino, 24 luglio 1913	Torino 24 luglio 1913	U
61142	Lo stesso	« La volata » Marcia aerea per pianoforte	Lo stesso	La stessa, id.	Torino 24 luglio 1913	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
61113	Barbirolli Alfredo	« Nottata fiorentina ». Marche pour piano — (N. di cat. 114616)	Ditta edit. music. G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano. 22 luglio 1913	Milano 22 luglio 1913	U
61114	Lo stesso	« Nottata fiorentina ». Marche pour orchestre avec piano condueteur (N. di cat. 114617)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
61115	Lo stesso	« Le pauvre gars », pour chant et piano. Poésie de Georges Boutelleau. — (N. di cat. 114618)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
61116	Billi Vincenzo (Morlacchi Armanno)	« Fleurs de mousse ». Valse lente. Op. 182. Transcription pour mandoline et piano, avec 2.me mandoline « ad libitum » per Armando Morlacchi. — (N. di cat. 114424)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
61117	Lo stesso (Lo stesso)	« Fleurs de mousse ». Ut supra. Transcription pour mandoline et guitare avec 2.me, ut supra. — (N. di cat. 114525)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
61118	Lo stesso (Lo stesso)	« Fleurs de mousse ». Ut supra. Transcription pour deux mandolines, mandole et piano, ut supra. — (N. di cat. 114426)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
61119	Lo stesso (Lo stesso)	« Fleurs de mousse ». Ut supra. Transcription pour deux mandolines, mandole et guitare, ut supra. — N. di cat. 114427)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
61177 / 16227	Bottalico Carlo Costantino	« La via lattea ». Pastorale in un quadro e 10 numeri di varietà. — Libretto Mai rappresentata	Bottalico Carlo Costantino	Tip. Agostino Vollone, 16 luglio 1913	Napoli 7 agosto 1913	U
61178 / 16227	Lo stesso	« L'uccel di bosco ». Leggenda drammatica in tre atti atti e tre ballabili. — Libretto Mai rappresentata	Lo stesso	Tip. della Soc. ed. Universitaria, Palermo. 25 marzo 1913	Napoli 7 agosto 1913	U
61179 / 16228	Lo stesso	« Trecce d'aurora ». Spettacolo di varietà in un quadro e 10 numeri d'attrazione. — Libretto Mai rappresentato	Lo stesso	Tip. della Casa editr. Bideri, Napoli 26 luglio 1913	Napoli 7 agosto 1913	U
61120	Puzzi-Pescia A.	« Reviens, amour! » (Torna amore) Mélodie pour chant et piano. Paroles de l'auteur. Version française de H. De Curzon — (N. di cat. 114823)	Ditta edit. music. G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e G.. Milano, 22 luglio 1913	Milano 22 luglio 1912	N

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
61187 / 16236	Cain Henry, Adenis Eduard e Stecchetti Lorenzo (Wahl Fritz)	« Marcella » Tragisches Idyll in drein bildern. Deutsch von Fritz Wahl. Musik von Umb. Giordano. — Libretto	Sonzogno Edoardo, edit.	Tip. C. G. Röder, Lipsia (Germania), 11 agosto 1913	Milano 12 agosto 1913	U
61143	Cesi Napoleone	« Chiamatelo destino ». Composizione per canto e pianoforte. Parole di Enrico Panzacchi. — (N. di cat. 89)	Bonavia Paolino, edit.	Stamp. mus. « Euterpe Alpina » del dichiarante, Torino, 23 luglio 1913	Torino 24 luglio 1913	U
61144	Lo stesso	« Scherzo » per pianoforte. — (N. di cat. 97)	Lo stesso	La stessa, id.	Torino 24 luglio 1913	U
61186 / 16235	Delli Ponti R. e Gregori E. (Albisi Giovanni)	« Haschisch » (Il sogno). Trascrizione per grande e piccola orchestra, con pianoforte conduttore o arpa, di Giovanni Albisi. — (N. di cat. 1811)	Sonzogno Edoardo, edit.	Stamp. music. Matarelli, Milano, 12 agosto 1913	Milano 12 agosto 1913	U
61112	Ellena Antonio	« Echi di sogno ». Pagine d'album per canto e pianoforte	Bonavia Paolino, edit.	Stamp. music. « Euterpe Alpina » del dichiarante, Torino, 30 maggio 1913	Torino 4 luglio 1913	U
61121	Imboden Walter	« Moments musicaux » pour piano. Op. 12, n. 1 « Sérénade ». — (N. cat. 114709)	Ditta ed. mus. G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 22 luglio 1913	Milano 22 luglio 1913	U
61122	Lo stesso	« Moments musicaux » pour piano. Op. 12, n. 2 « Valsette ». — (N. di cat. 114710)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
61123	Lo stesso	« Moments musicaux » pour piano. Op. 12, n. 3 « Caprice 2. — (N. cat. 114711)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
61124	Lo stesso	« Moment musicaux » pour piano. Op. 12, n. 4 « Romance ». — (N. di cat. 114712)	Ditta ed. mus. G. Ricordi e C.	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
61125	José Henri	« Marche de Cow-Boys ». Danse guerrière pour piano. — (N. di cat. 114653)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
61126	Lo stesso	« Bella Parigotta ». Tango montmartrois pour piano. — (N. di cat. 114655)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
61185 / 16234	Leoncavallo Ruggero (Albisi Giovanni)	« I pagliacci ». Fantasia per grande e piccola orchestra, con pianoforte conduttore, di Giovanni Albisi — (N. di cat. 1761)	Sonzogno Edoardo, edit.	Stamp. mus. Matarelli, Milano, 12 agosto 1913	Milano 12 agosto 1913	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
61181 / 16230	Mascagni Pietro (Albisi Giovanni)	« Cavalleria rusticana ». Fantasia (introduzione e coro, romanza di Santuzza, racconto di Alfio, addio di Turiddu alla madre, finale dell'opera), per grande e piccola orchestra con pianoforte conduttore, 16 parti staccate, di Giovanni Albisi. — N. di catal. 1760)	Sonzogno Edoardo, edit.	Stamp. mus. Matarelli, Milano, 12 agosto 1913	Milano 12 agosto 1913	U
61182 / 16231	Lo stesso (Lo stesso)	« Cavalleria rusticana ». Intermezzo per grande e piccola orchestra, con pianoforte conduttore, 12 parti staccate, ut supra. — (N. di cat. 1805)	Lo stesso	La stessa, id.	Milano 12 agosto 1913	U
61183 / 16232	Lo stesso (Lo stesso)	« Cavalleria rusticana ». Trascrizione (preludio e siciliana) per ut supra, 15 parti staccate, ut rupra. — (N. di cat. 1811)	Lo stesso	La stessa, id.	Milano 12 agosto 1913	U
61184 / 16133	Lo stesso (Lo stesso)	« Le maschere ». Sinfonia. Trascrizione per ut supra, 18 parti staccate, ut supra. — (N. di catalogo 1806)	Lo stesso	La stessa, 12 luglio 1913	Milano 12 agosto 1913	U
61127	Miceli Giuseppe	« La froido nuit... » (La gelida notte). Romance pour chant et piano. Paroles de G. Pagliara. Version française de H. De Curzon. — (N. di cat. 114824)	Ditta ed. mus. G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 22 luglio 1913	Milano 22 luglio 1913	U
61128	Monti V.	« Gloria victis! » Marche pour piano (tirée du mimodrame de L. Gautier). — (N. di cat. 114897)	La stessa	La stessa	Milano 22 luglio 1913	U
61129	Tirindelli P. M.	« Mentiva!... » Romanza rer canto e pianoforte. Parole di Vittoria Aganoor Pompili. — (N. di cat. 114657)	La stessa	La stessa	Milano 22 luglio 1913	U
61130	Lo stesso	« Aut-Aut ». Canzone per canto e pianoforte. Parole di Annie Vivanti. — (N. di cat. 114658)	La stessa	La stessa	Milano 22 luglio 1913	U
61131	Lo stesso	« Sconforto ». Romanzo per canto e pianoforte. Parole di Annie Vivanti. — (N. di cat. 114859)	La stessa	La stessa	Milano 22 luglio 1913	U
61132	Lo stesso	« Vieni amor mio! ». Mattinata per canto e pianoforte. Parole di Annie Vivanti. — (N. di catalogo 114660)	La stessa	Lo stessa	Milano 22 luglio 1913	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
61133	Tirindelli P. M.	« Ninna-Nanna » pour chant et piano. Paroles de Enr. Golisciani. Version française de H. De Curzon, — (N. di cati 114825)	Ditta edit. music. G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 22 luglio 1913	Milano 22 luglio 1913	U
61134	Lo stesso	« Je sais! » Mélodie pour chant et piano. Paroles de Rocco Pagliara. Version française de H. De Curzon. — (N. di cat. 114826)	La stessa	La stessa, id.	Milano 22 luglio 1913	U
		4) - Opere drammatiche, musicali e coreografiche inedite.				
61188 / 16237	Aquila Films (Peyron Ernesto)	« Il suicidio n. 359 ». Opera cinematografica su pellicola che si dichiara lunga metri 1155 circa (tema di Ernesto Peyron) Presentati, pel visto, 45 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Aquila Films di Livio Pugliese	— Mai proiettata prima del deposito	Torino 18 agosto 1913	U
61190 / 16239	Fazio Giuseppe	« L'uomo ». Dramma siciliano in tre atti, in dialetto siciliano	Grasso Micio	— Non ancora rappresentato	Milano 22 agosto 1913	U
61175 / 16224	General Film, a Parigi	« L'occhio di Dio, ovvero: Il terribile segreto ». Opera cinematografica Presentati, pel visto, 36 fotogrammi oltre al sunto inedito dell'azione	Ditta A. De Giglio (Dir. Ettore Marzetto)	— Mai proiettata prima del deposito	Torino 6 agosto 1913	U
61191 / 16240	Grasso Micio	« 'U babbu ». Bozzetto drammatico in un atto in dialetto siciliano	Grasso Micio	— Non ancora rappresentato	Milano 22 agosto 1913	U
61180 / 16229	Itala Film di Sciamengo e Pastrone	« Il gioiello della Regina ». Opera cinematografica che si dichiara lunga metri 1200 circa Presentati, pel visto, 105 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Ditta Itala-Film di Sciamengo Carlo e Pastrone Giovanni	— Mai proiettata prima del deposito	Torino 9 agosto 1913	U
61176 / 16225	Kinografen, in Copenhaghen	« Il dottor Nickolson e il diamante bleu ». Opera cinematografica Presentati, pel visto, 65 fotogrammi, col sunto inedito dell'azione	Ditta A. De Giglio (Dir. Ettore Marzetto)	— Id.	Torino 6 agosto 1913	U
61194 / 16243	Manzella Frontini Gesualdo	« Ciuri di fangu ». Scene drammatiche in due atti, in dialetto siciliano	Grasso Micio	— Non ancora rappresentate	Milano 22 agosto 1913	U
61192 / 16242	Martini Mario Maria	« Gli emigrati ». Commedia in tre atti	Martini Mario Maria	Rappresentata la 1ª volta al « Nazionale » di Roma, il 2 giugno 1913	Milano 22 agosto 1913	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
61189 / 16238	Nicolai Paolo	« Canaglie in abito nero » Dramma in due atti con prologo	Nicolai Paolo	— Rappresentato la 1ª volta in Moltrasio la sera del 23 marzo 1913	Como 18 agosto 1913	U T
61193 / 16242	Serra Achille	« Amore rusticano ». Dramma in quattro atti, in dialetto siciliano	Grasso Micio	— Non ancora rappresentato	Milano 22 agosto 1913	U

2. - Riproduzioni d'opere riservate, entrate nel secondo periodo di protezione registrate nella seconda quindicina di agosto 1913.

(Articoli 9 e 30 del testo unico delle leggi).

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura
61100	Barbier J. e Carré M. (De Lauzières A.)	« Faust » Dramma lirico in cinque atti, musicato da G. Gounod. Libretto in versione italiana di A. De Lauzières, che si dichiara pubblicato la prima volta nel 1862 Riproduzione, col mezzo della stampa, di quattromila esemplari, al prezzo di centesimi venticinque l'uno, con l'offerta del ventesimo agli aventi diritto	Madella Francesco	Tip. del dichiarante, Sesto San Giovanni, 1913	Milano 16 febbraio 1913
61101	Crevel De Charlemagne	« Marta ». Opera semiseria in quattro atti, musicata da F. De Flotow. Libretto in versione italiana di anonimo, che si dichiara pubblicato la prima volta nel 1859 Riproduzione, ut supra	Lo stesso	La stessa, id.	Milano 18 marzo 1913
61102	De Amicis Edmondo	« Ricordi del 1870-71 », che si dichiarano pubblicati la prima volta nel 1872 Riproduzione col mezzo della stampa di tremila esemplari a lire due l'uno, con ut supra	Lo stesso	La stessa, id.	Milano 2 marzo 1913

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura
61103	Du Locle Camillo e Méry (De Lauzières A.)	« Don Carlo ». Opera in cinque atti musicata da Verdi. Libretto in versione italiana di A. De Lauzières, che si dichiara pubblicata la prima volta nel 1867 Riproduzione, col mezzo della stampa, di quattromila esemplari da centesimi venticinque l'uno, con l'offerta del ventesimo agli aventi diritto	Madella Francesco	Tip. del dichiarante, Sesto San Giovanni, 1913	Milano 16 febbraio 1913
61104	Gounod Carlo	« Faust ». Opera musicale in cinque atti su libretto di Giulio Barbier e Michele Carré, che si dichiara pubblicata la prima volta nel 1862. Riduzione completa per piano e canto con parole italiane di A. De Lauzières Riproduzione, col mezzo della stampa, di tremila esemplari a lire tre e centesimi cinquanta l'uno, con ut supra	La stessa	La stessa, id.	Milano 18 marzo 1913
61105	Pepoli Carlo	« I Puritani ». Opera seria in tre parti, musica di Vincenzo Bellini. Libretto che si dichiara pubblicato la prima volta nel 1835 Riproduzione, col mezzo della stampa, di quattromila esemplari a centesimi venticinque l'uno, con ut supra	Lo stesso	La stessa, id.	Milano 16 febbraio 1913
61106	Piave F. M.	« Ernani ». Melodramma lirico in quattro atti, musicato da Giuseppe Verdi. Libretto che si dichiara pubblicato la prima volta nel 1844 Riproduzione, ut supra	Lo stesso	La stessa, id.	Milano 16 febbraio 1913
61107	Scribe Eugenio	« Gli Ugonotti ». Opera in cinque atti musicata da Meyerber. Libretto in versione italiana di anonimo, che si dichiara pubblicato la prima volta nel 1855 Riproduzione di quattromila esemplari a centesimi venticinque l'uno con l'offerta del ventesimo agli aventi diritto	Lo stesso	La stessa, id.	Milano 16 febbraio 1913
61108	Lo stesso e Duveyrier C.	« I Vespri siciliani ». Dramma in cinque atti musicato da Verdi. Libretto in versione italiana di anonimo, che si dichiara pubblicato la prima volta nel 1856 Riproduzione, ut supra	Lo stesso	La stessa, id.	Milano 11 maggio 1913

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura
61109	Solera Temistocle	« Nabucco ». Dramma lirico in quattro atti, musicato da Verdi Libretto che si dichiara pubblicato la prima volta nel 1842. Riproduzione di quattromila esemplari a centesimi venticinque l'uno, con l'offerta del ventesimo agli aventi diritto	Madella Francesco	Tipog. del dichiarante, Sesto San Giovanni, 1913	Milano 16 febbraio 1913
61110	Somma Antonio	« Un ballo in maschera ». Melodramma in tre atti musicato da Verdi. Libretto che si dichiara pubblicato la prima volta nel 1859 Riproduzione, ut supra	Lo stesso	La stessa, id.	Milano 16 aprile 1913
61111	Verdi Giuseppe	« La Traviata ». Opera musicale in quattro atti su libretto di F. M. Piave, che si dichiara pubblicata la prima volta nel 1853. Riduzione completa per piano e canto Riproduzione, col mezzo della stampa, nel numero di tremila esemplari a lire tre e centesimi cinquanta l'uno, con l'offerta del ventesimo agli aventi diritto	Lo stesso	La stessa, id.	Milano 16 febbraio 1913

ELENCO n. 16 delle opere riservate per diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª), durante la 2ª quindicina del mese di agosto 1913.

N. d'iscrizione nel Registro speciale	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera	*Osservazioni*
			I - Opere drammatico-musicali			
—	—	—	. . . .	—	—	
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)			
16226	61177	Bottalico Carlo Costantino	« La via lattea ». Pastorale in un quadro e 10 numeri di varietà. Libretto	Bottalico Carlo Costantino	1913	

N. d'iscrizione nel Registro speciale	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera	*Osservazioni*
16227	61178	Bottalico Carlo Costantino	« L'uccel di bosco ». Leggenda drammatica in tre atti e tre ballabili. Libretto	Bottalico Carlo Costantino	1913	
16228	61179	Lo stesso	« Trecce d'Aurora ». Spettacolo di varietà in un quadro e 10 numeri d'attrazione	Lo stesso	1913	
16236	61187	Cain Henry, Adenis Eduard e Stecchetti Lorenzo (Wahl Fritz)	« Marcella ». Tragisches Idyll in drei bildern. Deutsch von Fritz Wahl Musik von Umb. Giordano. Libretto	Sonzogno Edoardo, edit.	Tip. C. G. Röder Lipsia (Germania 11 agosto 1913	
16239	61190	Fazio Giuseppe	« L'uomo ». Dramma siciliano in tre atti, in dialetto siciliano	Grasso Micio	— Non ancora rappresentato	Art. 23
16240	61191	Grasso Micio	« 'U babbu ». Bozzetto drammatico in un atto in dialetto siciliano	Lo stesso	— Non ancora rappresentato	Art. 23
16243	61194	Manzella Frontini Gesualdo	« Ciuri di fangu ». Scene drammatiche in due atti, in dialetto siciliano	Lo stesso	— Non ancora rappresentate	Art. 23
16241	61192	Martini Mario Maria	« Gli emigrati ». Commedia in tre atti	Martino Mario Maria	— Rappresentato la 1ª volta al teatro *Nazionale* di Roma, il 2 giugno 1913	Art. 23
16238	61189	Nicolai Paolo	« Canaglie in abito nero ». Dramma in due atti con prologo	Nicolai Paolo	— Rappresentato la 1ª volta in Moltrasio la sera del 23 marzo 1913	Art. 23
16242	61193	Serra Achille	« Amore rusticano ». Dramma in quattro atti, in dialetto siciliano	Grasso Micio	— Non ancora rappresentato	Art. 23
			III - Composizioni musicali diverse			
16235	61186	Delli Ponti R. e Gregori E. (Albisi Giovanni)	« Haschisch » (Il sogno). Trascrizione per grande e piccola orchestra, con pianoforte conduttore o arpa, di Giovanni Albisi) — (N. di cat. 1811).	Sonzogno Edoardo, edit.	1913	
16234	61185	Leoncavallo Ruggero (Albisi Giovanni)	« I pagliacci ». Fantasia per grande e piccola orchestra, con pianoforte conduttore, di Giovanni Albisi. — N. di cat. 1761)	Lo stesso	1913	

N. d'iscrizione nel Registro speciale	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera	*Osservazioni*
16230	61181	Mascagni Pietro (Albisi Giovanni)	« Cavalleria rusticana ». Fantasia (introduzione e coro, romanza di Santuzza, racconto di Alfio, addio di Turiddu alla madre, finale dell'opera) per grande e piccola orchestra con pianoforte conduttore, 16 parti staccate, di Giovanni Albisi. — (N. di cat. 1760)	Sonzogno Edoardo, edit.	1913	
16231	61182	Lo stesso. (Lo stesso)	« Cavalleria rusticana ». Intermezzo per grande e piccola orchestra, con pianoforte conduttore, 12 parti staccate, di Giovanni Albisi. — (N. di cat. 1805)	Lo stesso	1913	
16232	61183	Lo stesso (Lo stesso)	« Cavalleria rusticana ». Trascrizione (preludio e siciliana) per ut supra, 15 parti staccate, ut supra. — (N. di cat. 1812)	Lo stesso	1913	
16233	61184	Lo stesso (Lo stesso)	« Le maschere ». Sinfonia. Trascrizione per ut supra, 18 parti staccate, ut supra. — (N. di catalogo 1806)	Lo stesso	1913	
			IV - Opere cinematografiche (Films)			
16237	61188	Aquila Films (Peyron Ernesto)	« Il suicida n. 359 ». Opera cinematografica su pellicola che si dichiara lunga m. 1455 circa (tema di Ernesto Peyron)	Aquila Films di Livio Pugliese	— Mai proiettata prima del deposito	Art. 23. — Presentati, pel visto, 45 fotogrammi col sunto inedito dell'azione
16224	61175	General Films, a Parigi	« L'occhio di Dio, ovvero: Il terribile segreto ». Opera cinematografica	Ditta A. De Giglio (Dir. Ettore Marzetto)	— Mai proiettata prima del deposito	Art. 23. — Presentati, pel visto, 36 fotogram. col sunto inedito dell'azione
16229	61180	Itala Film di Sciamengo e Pastrone	« Il gioiello della regina ». Opera cinematografica che si dichiara lunga m. 1200 circa	Ditta Itala-Film di Sciamengo Carlo e Pastrone Giovanni	— Mai proiettata prima del deposito	Art. 23. — Presentati, pel visto, 105 fotogrammi col sunto inedito dell'azione
16225	61176	Kinografen, in Copenhagen	« Il dott. Nickolson ed il diamante bleu ». Opera cinematografica	Ditta A. De Giglio (Dir. Ettore Marzetto)	— Id.	Art. 23. — Presentati, pel visto 65 fotogrammi col sunto inedito dell'azione
			V - Opere coreografiche e mimiche.			
—	—	—	. . . .	—	—	

Roma, 15 novembre 1913.

Il direttore: E. VENEZIAN.

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco delle opere depositate per la riserva dei diritti di autore a sensi del testo unico 19 settembre 1882 n. 1012 (serie 3ª) registrate durante la 1ª quindicina di settembre 1913.

Avvertenza: Le lettere *U* e *T*, accanto alla data del deposito, indicano che la dichiarazione di riserva per l'opera corrispondente, è stata fatta in tempo utile o tardivo (art. 27) e le lettere *p* ed *r* si riferiscono rispettivamente alla data di prima pubblicazione e di prima rappresentazione dell'opera.

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
		1) - Opere letterarie, scientifiche, ecc.				
61196	Albertazzi Adolfo	« Amore e amore ». Novelle	Libreria editr. Nicola Zanichelli	Tip. coop. Azzoguidi, Bologna, 4 aprile 1913	Firenze 4 aprile 1913	U.
61209	Capriolo e Massimino (Ditta)	« Prontuario per la riduzione delle lire italiane in marchi e in lire sterline ». Circolare	Ditta editrice Capriolo e Massimino	Tip. della Ditta dichiarante, Milano, maggio 1913	Milano 15 maggio 1913	U.
61210	Cattaneo Uberto	« Vade-mecum dei genitori »	Cattaneo Uberto	Tipogr. Sociale editrice, Rovigo 1912	Rovigo 20 maggio 1913	T.
		2) - Opere artistiche e grafiche.				
61195	Bettini Riccardo	« Fotografia di S. M. la Regina Elena d'Italia », in abito da ballo, seduta, volta a destra, con la testa di fronte, diadema sul capo, collana di brillanti al collo scendente sul petto ed altra ad un filo solo, a cui sta attaccato il ventaglio che S. M. regge colla sinistra	Bettini Riccardo	Fotografia Bettini, Livorno, 21 marzo 1913	Livorno 21 marzo 1913	U.
61218	Brunner e C. (Ditta)	« La Valtellina pittoresca ». Album di riproduzioni di fotografie originali della Valtellina nei suoi punti più pittoreschi. — Serie I (40 fotografie)	Ditta editrice Brunner e C.	(Editore Trinca Umberto, Sondrio); Eliografia della Ditta dichiarante, Como, 16 maggio 1913	Como 13 giugno 1913	U.
61219	La stessa	« La Valtellina pittoresca ». Ut supra. — Serie II (id.)	La stessa	La stessa, 30 maggio 1913	Como 13 giugno 1913	U.
61217	Fortini Arnoldo	« Sistemazione di Piazza Colonna »	Fortini Arnoldo	Velografica italiana, Roma, 30 maggio 1913	Roma 10 giugno 1913	T.
61212	Lardi Bianca (Kissing Enrico)	« Medaglia », riproducente da una parte la « Madonna » di Federico Zuccari, che si trova nella Chiesa di S. Ignazio in Roma, con l'iscrizione: « Regina-Advocata et Mater » e dall'altra raffigurante il « Cuore di Gesù » con	Goretti Miniati Cesare	(Stabilimento Kissiny, Menden, Vestfalia); Negozio Beretti, Roma, 10 febbraio 1913	Roma 28 maggio 1913	U.

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
		l'iscrizione: « Sodalitas . Mariana . Primae . Primariae . Aggregata », incisa e coniata dal sig. Enrico Kissing, su disegno di Bianca Lardi				
61211	Tofano Eduardo	« S. M. il Re Vittorio Emanuele III » Ritratto in fotoincisione (cm. 89.50 in altezza e 53.50 in larghezza)	Tofano Eduardo	Istituto di San Michele, Zagnoli e Anastasi, Roma, 31 maggio 1913	Roma 27 maggio 1913	U.
		3) - Opere drammatiche, musicali e coreografiche edite.				
61197	Angiolini Angelo	« A 20 ans ». Polka per pianoforte. — (N. di cat. 12689)	Ditta editrice musicale Carisch e Jänichen	Stamp. musicale Breitkopf e Härtel, Lipsia (Germania), 12 settembre 1912	Milano 28 aprile 1913	T.
61198	Lo stesso	« Eugenia! » Polka-canzonetta, per pianoforte. — (N. di cat. 1277)	La stessa	La stessa, 14 settembre 1912	Milano 28 aprile 1913	T.
61199	Lo stesso	« Amours d'hiver ». Valse lente pour piano. — (N. di cat. 12834)	La stessa	La stessa, 16 dicembre 1912	Milano 28 aprile 1913	T.
61200	Bellucci Giulio	« Io vo cantarti ». Melodia per canto e pianoforte. Parole di F. Orsetti. — (N. di cat. 12842)	La stessa	La stessa, 11 novembre 1911	Milano 28 aprile 1913	T.
61201	Brunetti Osvaldo	« L'aviatrice ». Polka per pianoforte. — (N. di cat. 12807)	La stessa	La stessa, 12 settembre 1912	Milano 28 aprile 1913	T.
61202	Frontini F. Paolo	« Aime, enfant... » Valse lent pour piano. — (N. di cat. 12746)	La stessa	La stessa, 16 dicembre 1912	Milano 28 aprile 1913	T.
61203	Lo stesso	« Désolation ». Valse lent pour piano — (N. di cat. 12749)	La stessa	La stessa, 9 novembre 1912	Milano 28 aprile 1913	T.
61204	Lo stesso	« Petits tableaux » pour piano, in in due fascicoli, serie I e serie II. — (Nn. di cat. 12441 e 12442)	La stessa	La stessa, 30 dicembre 1911	Milano 7 giugno 1913	T.
61205	Lo stesso	« Bocca desiderata ». Mazurka per pianoforte. — (N. di cat. 12886)	La stessa	La stessa, 6 dicembre 1912	Milano 7 giugno 1913	T.
61206	Leonardi A.	« Attacco di cavalleria ». Marcia per pianoforte. — (N. di catalogo 12840)	La stessa	La stessa, 11 novembre 1912	Milano 28 aprile 1913	T.
61207	Profili Everardo	« Piccolo Eroe ». Operetta in un atto, per giovanetti. Parole di Iego Baldini. Spartito per canto e pianoforte. — (N. di cat. 12879)	La stessa	Stamperia musicale Maestrini, Firenze, 31 gennaio 1913	Milano 28 aprile 1913	T.

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
61213	Robelt Tito	« Trois croquis pittoresques », pour piano: n. 1 « Il y avait une fois »; n. 2 « Retour d'aubade »; n. 3 « Ballet fantaisiste ». — (N. di cat. 11861-3)	Ditta editrice Carisch e Jänichen	Stamp. musicale Breitkopf e Härtel, Lipsia (Germania), 30 giugno 1910	Milano 7 giugno 1913	T.
61214	Lo stesso	« Deux visions artistiques », pour piano: n. 1 « Essaim de nymphes » caprice poétique; n. 2 « Scène exotique » bizarrerie dansante. — (N. di cat. 12152-3)	La stessa	La stessa, 30 luglio 1911	Milano 7 giugno 1913	T.
61215	Lo stesso	« Trois sensations musicales », pour piano: n. 1: « Simple causerie » (en forme de rondé); n. 2 « Chant du regret »; n. 3 « Légende dramatique ». — (N. di cat. 12154-6)	La stessa	La stessa, id.	Milano 7 giugno 1913	T.
61216	Lo stesso	Triptyque musical », pour piano: n. 1 « Petit poème pastoral »; n. 2 « Danse lyrique »; n. 3 « Papillons crépusculaires ». — (N. di cat. 12611-3)	La stessa	La stessa, 2 maggio 1912	Milano 7 giugno 1913	T.
61208	Tartarini Giovanni	« Oublions la vie! » Valse pour piano. — (N. di cat. 12808)	La stessa	La stessa, 4 dicembre 1912	Milano 28 aprile 1913	T.
		4) - **Opere drammatiche, musicali e coreografiche inedite.**				
		. . . .				

Roma, 21 novembre 1913.

Il direttore: E. VENEZIAN.

R. COMMISSIONE DELLE PREDE

funzionante in esito alla guerra italo-turca

Stato di ripartizione del prodotto della preda per la cattura del piroscafo « Nihmet Zafer ».

L'avv. Giacomo Carretto, consigliere della Corte di appello di Roma, commissario designato ai sensi dell'art. 240 del Codice della marina mercantile, con decreto Presidenziale 5 agosto 1913, per formare lo Stato di ripartizione del prodotto delle prede fra gli aventi diritto;

Considerato che con sentenza di questa Commissione 8-24 giugno 1912 venne ordinata la confisca e la vendita del veliero di bandiera e nazionalità ottomana « Nihmet Zafer » catturato la mattina del 4 ottobre 1911 dal cacciatorpediniere « Lampo » che trovavasi sulle macchine nella rada di Tobruk;

Che in dipendenza della pronuncia emanata, la capitaneria di porto di Tobruk a' sensi dell'art. 228 del Codice per la marina mercantile, procedeva alla vendita di detto veliero ricavandone L. 500;

Ritenuto che, come risulta dalla dichiarazione del comandante del cacciatorpediniere « Lampo », ed è confermato dal capo di stato maggiore d'armata, mentre il detto cacciatorpediniere procedeva alla cattura erano in vista le RR. navi « Vittorio Emanuele », « Roma », « Napoli », « Pisa », « Amalfi » ed « Agordat » tutte appartenenti alla prima squadra delle forze navali riunite;

Che per procedere alla ripartizione e liquidazione di tale prodotto a' sensi dell'art. 229 Codice della marina mercantile e delle norme regolamentari contenute nel R. decreto n. 1325 in data 1° dicembre 1912, occorrerebbe che prelevate dalle L. 500 le spese di procedura e liquidazione ed assegnato un quinto alla Cassa invalidi della marina mercantile, altri due quinti di tale residuo venissero ripartiti fra l'equipaggio della nave catturante, gli equipaggi delle anzidette sei navi e le insegne di comando, cioè in parecchie migliaia di quote;

Che per tale ripartizione la quota non solo diventerebbe di valore insignificante, ma la somma da ripartirsi potrebbe venire sorpassata dalle eventuali successive spese di liquidazione;

Che in tali condizioni di cose si ravvisa la necessità, per non distruggere inutilmente un già pur tenue valore, di assegnare la parte spettante agli equipaggi, alla Cassa invalidi della marina

mercantile, interpretando così con certezza, la volontà degli aventi diritto;

Viste l'art. 229 del Codice per la marina mercantile, e perle anzidette ragioni forma il seguente:

Stato di ripartizione:

1° ordina che dal prodotto ricavato dalla vendita in L. 500, vengano prelevate le spese di procedura e di liquidazione;

2° dalla eventuale rimanenza assegna alla Cassa invalidi della marina mercantile oltre il quinto che le spetta per legge anche i due quinti che dovrebbero essere ripartiti fra gli equipaggi delle Regie navi « Vittorio Emanuele », « Roma », « Napoli », « Pisa » « Amalfi » ed « Agordat »;

3° devolve il rimanente alle finanze dello Stato;

4° ordina la pubblicazione del presente stato di ripartizione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno a tutti gli effetti di legge.

Roma, 10 novembre 1913.

Il commissario ripartitore
G. Carretto.

Il segretario
G. Fusignani.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 25 gennaio 1914:

Baronio Dario, tenente medico, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° gennaio 1914.

Coluccia Vincenzo, id, dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente ed inscritto nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

I seguenti sottotenenti medici di complemento sono nominati tenenti medici in servizio attivo permanente:

Sinisi Michele — Scalfati Alberto — Guadalupi Roberto — Scioli Felice — Robotti Lorenzo — Guerra Vincenzo — Paulicelli Savino — de Marco Raffaele — Scolari Mario Federico — Ciancarelli Francesco.

Corpo d'amministrazione.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1913:

Basso cav. Filippo, capitano d'amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per età, dall'8 gennaio 1914.

Con R. decreto del 14 dicembre 1913:

Lorenzini Giovanni, capitano d'amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per età, dal 2 gennaio 1914.

Con R. decreto del 28 dicembre 1913:

Neviani Giuseppe, capitano d'amministrazione, collocato in posizione ausiliaria, per età, dall'11 gennaio 1914.

Assistenti del genio.

Con R. decreto del 14 dicembre 1913:

I seguenti sottufficiali del R. esercito con più di 12 anni di servizio sotto le armi, sono nominati assistenti del genio militare di 5ª classe:

Mandato Giuseppe — Frattini Angelo — Bergamo Federico — Rossini Giovanni — Giammaria Roberto — Roani Arturo — Carimini Stanislao — De Stefano Pasquale.

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto dell'11 luglio 1913:

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° agosto 1913 ed inscritti nella riserva:

Poggi cav. Socrate, colonnello d'amministrazione — Piccioni cavalier Venanzo, maggiore fanteria — Gualtieri cav. Ernesto, id. personale permanente distretti — Formisano cav. Gennaro, maggiore d'amministrazione — Gallimberti cav. Ezio, id. — Gavassa cav. Arturo, capitano fanteria — Maione Nicola, id. genio

Con R. decreto del 3 settembre 1913:

Sciaraffia cav. Francesco, colonnello artiglieria, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 16 settembre 1913 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 25 settembre 1913:

Paroni cav. Luigi, maggiore fanteria, collocato a riposo, per anzianità di servizio, dal 1° ottobre 1913 ed inscritto alla riserva.

Con R. decreto del 3 novembre 1913:

Maccagno cav. Giacomo, colonnello medico — Pesadori cav. Egidio, id. id. — Fregni cav. Arnaldo, id. id. — Vita cav. Gaetano, id. id. — Abbate cav. Donato, tenente colonnello medico — Coppola cav. Nicola, maggiore medico, collocati a riposo, per anzianità di servizio dal 1° dicembre 1913 ed inscritti nella riserva.

Con R. decreto del 6 novembre 1913:

I seguenti ufficiali sono collocati a riposo, per anzianità di servizio, dal 16 novembre 1913 ed inscritti nella riserva:

Cattivelli cav. Lodovico, colonnello personale permanenti distretti.
Natoli cav. Salvatore, id. id. id.
Blanchetti cav. Alfredo, tenente colonnello id. id.
Ritzu Ettore, capitano fanteria.
Montagna Giovanni, id. id.
Gazzo Emilio, id. id.

Con R. decreto del 14 novembre 1913:

Basile de Luna cav. Francesco, tenente colonnello fanteria, collocato a riposo, per anzianità di servizio dal 1° dicembre 1913, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 29 gennaio 1914:

Arlorio cav. Agostino, colonnello genio, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva, dal 16 febbraio 1914.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 22 gennaio 1914:

De Giorgio Giambattista, militare di 3ª categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.
De Cicco Nicola, id. 3ª id., id. id.

Con R. decreto del 25 gennaio 1914:

Monteleone Vincenzo, militare di 1ª categoria, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 6 novembre 1913:

I seguenti sottufficiali e militari di truppa, ascritti alla milizia territoriale, sono nominati sottotenenti d'amministrazione nella milizia stessa:

Zannella Modesto — Borgna Pietro — Masiello Licurgo — Giacomelli Francesco — Angelotti Pietro — Zito Ettore.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	1008370 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Puppo Rita fu Bernardo, moglie di Travaglio Carlo, domiciliata a Bene Vagienna (Cuneo) . . . . . Per l'usufrutto a: Boeri Luigia fu Bartolomeo, vedova di Puppo Bernardo, domiciliata in Torino	L.	250 —
»	1008369 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Puppo Angela fu Bernardo, moglie di Travaglio Paolo, domiciliata in Dogliani (Cuneo) . . . . . . Per l'usufrutto a: Boeri Luigia fu Bartolomeo, vedova di Puppo Bernardo, domiciliata in Torino	»	250 —
»	1344217 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto a: Zanettini Francesco fu Vincenzo, domiciliato a Borno (Brescia) . . . . Per la proprietà a: Franzoni Giovanni Battista di Eugenio, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Borno (Brescia)	»	20 —
»	1381060 Solo certificato d'usufrutto	Per l'usufrutto - intestato come il precedente . . . . Per la proprietà a: Franzoni Battista fu Eugenio, minore, sotto la patria potestà della madre Zanettini Candida fu Vincenzo, domiciliata a Borno (Brescia)	»	65 —
»	1336394	Ferrari Maria fu Domenico-Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Uggeri Maria, vedova Ferrari, domiciliata a Parigi	»	10 —
»	1336895	Ferrari Clementina-Pasqua-Emma fu Domenico-Francesco, minorenne, sotto la patria potestà della madre Uggeri Maria, vedova Ferrari, domiciliata a Parigi	»	10 —
»	1336896 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà a: Ferrari Luigi, Antonia e Luigia, nubili, Maria e Clementina-Pasqua-Emma queste due ultime minorenni, sotto la patria potestà della madre Uggeri Maria, vedova Ferrari, domiciliati a Parigi, tutti eredi indivisi del padre fu Domenico-Francesco Ferrari . . . . Per l'usufrutto a: Uggeri Maria fu Lazzaro, vedova di Ferrari Francesco-Domenico, domiciliato a Parigi	»	5 —
Consolidato 3 50 %	533272	Buscaglia Carlo di Giuseppe, domiciliato a Palazzolo Milanese (Milano). Vincolata	»	7 —
»	305528	Castronuovo Luigi di Nicola, domiciliato in Sant'Arcangelo (Potenza)	»	350 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	61762	Compagnia di Santo Lazzaro in Palermo, rappresentata dai Superiori e Congiunti del tempo . . . . L.	3 50
»	146511	Compagnia di Santo Lazzaro in Palermo. . . . . »	140 —
»	147436	Compagnia di Santo Lazzaro in Palermo. . . . . »	35 —
»	154066	Compagnia di Santo Lazzaro in Palermo, rappresentata dal Superiore e Congiunto pro-tempore della medesima . . . . . »	10 50
»	163028	Compagnia di Santo Lazzaro in Palermo, rappresentata dal Superiore e Congiunti del tempo. Vincolata . . . . »	17 50
»	163029	Congregazione di Santo Lazzaro in Palermo, rappresentata dagli Amministratori del tempo. Vincolata . . . . »	63 —
»	298644	Confraternita di Santo Lazzaro in Palermo, rappresentata dai Superiori pro-tempore . . . . »	42 —
»	624860	Venerabile Compagnia di Santo Lazzaro in Palermo . . . . . . »	42 —
Consolidato 5 % Debito dei Comuni di Sicilia	9463	Compagnia di Santo Lazzaro, rappresentata dagli Amministratori pro-tempore . . . . »	84 15
Consolidato 3.50 %	621916	Asilo infantile « Principe di Piemonte » in Arcole (Verona) . . »	455 —
»	638021	Risso Carmela-Rosalia fu Giuseppe, minorenne, sotto la patria potestà della madre Maria-Teresa Ghirfo di Giovanni, vedova Risso Giuseppe, dom. a Genova . . . . »	175 —
»	555743	Chiappara Noemi fu Ludovico, moglie di Astengo Carlo-Giuseppe, domiciliata a Genova. Vincolata . . . . »	129 50
»	388603	De Marco Filomena fu Raffaele, moglie di Vincenzo Lavalle, domiciliata a Roma. Vincolata . . . . »	115 —
Consolidato 3.50 %. Cat. *A*	7589	Collegio Crivelli (Roma) . . . . »	385 —
Consolidato 3.50 0[0	422198	Bosazza Carolina fu Giorgio, minore, emancipata sotto la tutela del marito Bianchi Luigi fu Giovanni Battista, domiciliata in Torino. Vincolata . . . . »	1792 —
»	672213	Lebolo Virginia-Severina fu Giovanni, nubile, domiciliata a Quagliuzzo (Torino). Vincolata . . . . »	80 50
Consolidato 3 % Debito perpetuo 26 marzo 1885	5333	Tessier Giovanni di Andrea . . . . »	332 16
Consolidato 3,50 %	558332	R. Università di Messina . . . . »	276 50
»	502735	Chemi Paolina fu Vincenzo, moglie di Ruggeri Carlo fu Placido, domiciliata a Messina. Vincolata . . . . »	350 —

Roma, 2 febbraio 1914.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 febbraio 1914, in L. 100,40.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

6 febbraio 1914.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt oggi
3.50 % netto . . .	97.29 71	95.51 71	96 94 52
3.50 % netto (1902)	96 52 50	94.77 50	96 17 31
3 % lordo	64 93 75	63 73 75	64 08 70

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'agricoltura, industria e commercio, approvato col R. decreto 11 gennaio 1912;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso a due posti di ragioniere di 4ª classe nel Ministero di agricoltura, industria e commercio, che saranno conferiti uno immediatamente e l'altro quando si renderà vacante.

Art. 2.

Gli aspiranti devono far pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio, direttamente alla divisione 1ª, non più tardi del 16 marzo 1914, le loro domande in carta da bollo da L. 1, corred [illegible] indicati qui appresso:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 30° anno di età; quando il concorrente non sia nato in provincia di Roma l'atto di nascita dovrà essere legalizzato dal presidente dei tribunale;

2° certificato medico, legalizzato dal sindaco o dalla competente autorità medica militare, di sana e robusta costituzione fisica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

3° certificato di cittadinanza, tenuto conto del disposto dell'art. 3 della legge sullo stato degli impiegati civili (testo unico);

4° certificato di soddisfatto obbligo della leva militare o di iscrizione nella lista di leva, qualora la classe del concorrente non sia stata ancora chiamata;

5° certificato di buona condotta, legalizzato dal prefetto o sottoprefetto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato di immunità penale, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

7° diploma di licenza conseguita in un liceo o in un Istituto tecnico, o in una scuola di studi medi, commerciali, regi o pareggiati.

Al diploma dovrà essere unito un certificato, debitamente autenticato, dimostrante i punti ottenuti nelle singole prove finali.

Non si terrà conto delle domande di quei concorrenti che facessero riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni o che inviassero documenti irregolari.

I concorrenti che già fossero impiegati dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6; essi però sono tenuti a presentare un certificato, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Ciascun concorrente dovrà, nella domanda di ammissione al concorso, indicare chiaramente l'indirizzo ove dovranno fargli si pervenire le necessarie comunicazioni.

Art. 3.

Il concorso è per esami, i quali comprendono le seguenti materie:

Computisteria e ragioneria. Nozioni di diritto amministrativo; Nozioni di economia politica e scienza delle finanze; Lingua francese; secondo l'unito programma.

Gli esami sono orali per tutte le materie, scritti per la computisteria e ragioneria e per la lingua francese.

Gli esami si daranno in Roma in locale e giorno da destinarsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 gennaio 1914.

Il ministro
NITTI.

PROGRAMMA DI ESAME

Lingua francese.

Lettura e discorso famigliare.
Versione dal francese.

Computisteria e ragioneria.

Riepilogo delle regole di aritmetica e di algebra attinenti alle operazioni di computisteria e applicazione delle regole stesse.

Amministrazione economica.

Conti, sistemi e metodi di scrittura.

Ragioneria applicata alle aziende pubbliche e in particolar modo allo Stato.

Legge sulla contabilità generale dello Stato.

Nozioni di diritto amministrativo.

Potere legislativo e potere esecutivo — Organamento generale del potere esecutivo — Il Re, i ministri, l'ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e provinciali, i Corpi elettivi locali.

Governo centrale — Consiglio dei ministri — Ministeri, loro ordinamento, loro principali attribuzoni — Corte dei conti — Consiglio di Stato — Contenzioso amministrativo e conflitto di attribuzione.

Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali.

Azione governativa locale — Prefetture, Intendenze di finanza, altri uffici (giudiziari, militari, amministrativi, tecnici, finanziari, marittimi) che attuano l'azione dello Stato nei vari luoghi.

Sistema tributario dello Stato e dei Corpi locali — Monopolî esercitati dallo Stato — Debito pubblico.

Provincia e Comune; costituzione e attribuzione del Consiglio provinciale e comunale, della Giunta provinciale amministrativa, della Deputazione provinciale, del sindaco e della Giunta municipale — Opere pie.

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Definizioni — Ricchezza — produzione; forze ed elementi che vi concorrono.

Lavoro; sua essenza; condizioni della sua efficacia economica — divisione del lavoro.

Capitale; sue origini e sue varie forme — Diritto di proprietà — Della proprietà fondiaria in particolare.

Scambio — Valore — Prezzo — Moneta.

Industria e sua classificazione — Indole e carattere delle principali industrie.

Istituti di credito.

Rendita; interessi; profitto; salario; loro leggi.

La popolazione — Pauperismo — Emigrazione — Colonie — Istituti di previdenza — Le finanze pubbliche — Demanio pubblico — Imposte, tasse e diritti — Bilancio delle aziende pubbliche — Credito pubblico.

Il ministro
NITTI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO

Veduto lo statuto organico della R. scuola superiore navale di Genova;

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di costruzione delle macchine nella R. scuola superiore navale di Genova;

I concorrenti dovranno far pervenire a questo ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.22 non più tardi del 10 giugno 1914 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni: queste ultime in cinque esemplari: sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Potranno essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 1° febbraio 1914.

Il ministro
CREDARO.

IL MINISTRO

Veduto lo statuto organico della R. scuola superiore navale di Genova;

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di meccanica applicata alle macchine nella R. scuola superiore navale di Genova;

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.22 non più tardi del 10 giugno prossimo, e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime in cinque esemplari; sarà consentita la presentazione di un minor numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio;

d) il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Potranno essere presentate raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di oltre un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo i giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 1° febbraio 1914.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 6 febbraio 1914

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta è aperta alle ore 14.5.

BASLINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Commemorazione del deputato Cesare Fani.

PRESIDENTE (Segni di viva attenzione). Ansioso e trepidante chiesi in nome vostro, ieri l'altro e ieri, notizie dell'insigne amatissimo nostro collega Cesare Fani, caduto gravemente infermo a Palermo, e le ebbi sempre più dolorose fino a quella della sua morte avvenuta iersera alle 20,20.

La commozione vivissima dell'animo mio, tutto pieno dei sentimenti dell'affettuosa amicizia, che a lui mi legava, non mi permette di dirne, quasi d'improvviso, così degnamente come vorrei.

Ma quei sentimenti non mi fanno velo nell'affermare che il Parlamento perde in lui una nobile figura, che lascia ai superstiti la via illuminata di luce vivida, limpida, serena (Approvazioni).

Dal giovinetto, che diciassettenne nel 1860, e che di poi nel 1866 seguì le schiere animose dei combattenti per la patria, dando prove di audacia e di valore, al ministro del Re, la vita di Cesare Fani si riassunse in una sintesi magnifica di ardore patriottico, in una ascesa nobilissima, fra il consenso e l'affettuosa ammirazione dei concittadini, che a lui guardavano con coscienza sicura, perchè ne conoscevano la mente poderosa, il cuore eletto, il carattere adamantino.

Egli fu uno di quei singolari spiriti italiani, che sorsero ad accompagnare degnamente i nuovi destini della Patria, a soccorrerne le necessità nuove, appena rifatta libera ed una, e che, educati alla scuola di Camillo Cavour, seppero essere italiani sempre, soprattutto, innanzitutto, italiani. (Vive approvazioni).

Nato settanta anni fa, il 5 febbraio 1844, in Perugia, città sacra nei fasti della Patria, figlio di quell'Umbria sempre altrice di spiriti forti e gentili, al giovane, che aveva dato i primi ardori alla camicia rossa, succedettero in lui lo studioso di ogni ramo del giure, e subito dopo l'avvocato valente e poderoso.

Le prime sicure prove nell'amministrazione della sua città lo designarono nel 1866 agli elettori politici di quel collegio; e alle speranze e alla fede dei concittadini rispose così che sempre crescenti furono in essi l'affetto e l'orgoglio di averlo a proprio deputato. Per nove legislature, fino a ieri, egli tornò fra noi quasi senza contrasti.

E contrasti intorno a lui non potevano sorgere: perchè egli, che pure ebbe convinzioni politiche salde e profonde, e le difese a viso aperto e con fermissima coscienza, seppe essere sempre rispettoso e tollerantissimo delle opinioni diverse e contrarie, rimanendo fedele alle tradizioni liberali della vecchia destra parlamentare, e mantenendosi egualmente lontano da ogni intemperanza, come da ogni reazione (Benissimo!).

La nobilità del suo animo era pari all'altezza dell'intelletto; il culto delle idealità pari alla freschezza dei suoi entusiasmi; la simpatia, che da lui emanava, pari all'amor suo per tutto ciò che era bello e buono (Approvazioni).

Oratore eloquente, forbito, efficacissimo, la sua carriera parlamentare fu, se non quella alla quale per la sua grande modestia e pel suo singolare riserbo egli avrebbe aspirato, quella che i suoi eminenti meriti imponevano.

Membro autorevole prima di Commissioni importanti, nel 1897 fu sottosegretario di Stato alla grazia e giustizia nel Gabinetto Rudinì, e per due volte vi ritornò circondato sempre dalla maggiore considerazione.

Membro della Giunta del bilancio e di quella delle elezioni, della quale tenne con alto decoro la vicepresidenza, ministro di grazia e giustizia nel Gabinetto Luzzatti, vice presidente della Camera, Cesare Fani sempre assolse con ogni valore i doveri altissimi degli uffici affidatigli.

I suoi discorsi, di forma elegantissima, densi di pensiero, elevati sempre, perchè sempre propugnavano convinzioni meditate e profonde, ebbero costante la deferenza e il plauso dei colleghi.

Nella professione forense Cesare Fani fu tra i migliori; ad essa diede energia di mente, studi profondi e nobilissimo disinteresse, così come l'esercizio dell'avvocatura richiede; e la morte lo ha colto mentre stava ancora compiendo i suoi doveri di avvocato, ai quali non aveva voluto sottrarsi nonostante che si sentisse malato e stanco.

Intorno alla spoglia mortale di Cesare Fani (con profonda commozione) si raccolgono nel dolore e nella tristezza più profonda le nostre anime.

Sorgano dal suo esempio energie e luci nuove, ed ammoniscano i giovani a quella religione della patria e del dovere, che fu la sintesi della vita di lui. (Vivissime generali approvazioni).

Propongo che la Camera esprima le proprie condoglienze alla città di Perugia ed alla famiglia dell'estinto; e che, in segno di lutto, dopo la presente commemorazione si tolga la seduta. (Approvazioni).

LUZZATTI (Segni d'attenzione) rievoca con profonda commozione le preclari doti dell'uomo insigne, che fu esempio mirabile di rettitudine, di equanimità, e di una gentilezza di animo non mai disgiunta dalla più adamantina fermezza di carattere. (Approvazioni).

Davanti alla spoglia mortale di lui, che sì grandi servigi rese alla patria, non si addice loquacità di compianti. Meglio di ogni parola vale la testimonianza, che quanti lo ebbero amico e compagno di lotte e di lavoro possono dare della sua singolare saggezza, della sua rara bontà, della salda fede nelle più sublimi idealità, dell'amore fervidissimo, che costantemente consacrò alla famiglia, alla sua dolce terra natale, alla grande patria italiana (Approvazioni).

La Camera, che amò, vivo, Cesare Fani, lo onora estinto, ed avrà costantemente ad esempio le sue rare virtù di uomo e di cittadino. (Vivissime approvazioni — Applausi).

GALLENGA, tributa alla memoria di Cesare Fani un affettuoso omaggio, in nome della città di Perugia, che tantò amò l'illustre estinto e fu da lui tanto amata.

Delle esemplari virtù dell'uomo, del cittadino, del patriota, l'Italia serberà memoria imperitura.

Rivolgendo infine il pensiero alla nobile terra sicula, che ne accolse l'estremo respiro, ravvisa e segnala nel dolore, che in questo istante affratella all'Umbria l'isola generosa, per la scomparsa del grande cittadino, un'alta e solenne riaffermazione della unità politica e morale della patria italiana. (Vivissime approvazioni).

CIUFFELLI, in nome dell'intera deputazione umbra, di cui Cesare Fani fu autorevole ed amatissimo capo, si associa alle manifestazioni di compianto espresse dai precedenti oratori.

Segnala l'opera da lui spesa per la regione nativa e per la patria.

Ricorda come, ventenne, egli combattesse le battaglie della indipendenza, indossando la gloriosa camicia rossa; e come alla prosperità ed alla grandezza della patria abbia consacrato le più nobili e pure energie del cuore. (Approvazioni).

MONTI-GUARNIERI, discepolo ed amico di Cesare Fani, esprime il più profondo rammarico per la morte di lui, ricordandone le alte benemerenze, la esemplare modestia, l'infinita bontà, la vita operosa ed intemerata. (Approvazioni).

AMICI GIOVANNI, in nome del partito radicale e come amico devoto di Cesare Fani, rievoca il patriottismo di lui, che sì nobilmente impersonò le tradizioni liberali della sua Perugia. (Approvazioni).

MILIANI, in nome della regione marchigiana, che apprezzò altamente Cesare Fani e lo circondò di particolare affetto, si associa al mesto rimpianto, che la Camera tributa alla gloriosa ed amata memoria di lui. (Approvazioni).

BERENINI, legato a Cesare Fani dai vincoli della più intima amicizia, ebbe la ventura di poterne degnamente apprezzare la squisita bontà, la profonda dottrina, l'ardente amore per le più belle e nobili idealità.

In nome anche dei suoi compagni di fede, rivolge un mesto e commosso saluto alla memoria di lui, che al disopra di ogni competizione di parte pose il sentimento della solidarietà e della giustizia umana. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi).

CARCANO (segni d'attenzione), vecchio compagno d'armi ed amico affezionato di Cesare Fani, si associa all'unanime tributo di onore consacrato al forte e gentile campione dell'Umbria.

La Camera ricorderà sempre con gratitudine e con ammirazione il cittadino integerrimo, l'animoso garibaldino, il giurista profondo, l'oratore eloquente, che diede sempre e ovunque, sì luminose prove del suo alto valore, e che l'opera sua inspirò costantemente all'ideale della grandezza della patria (Vivissime approvazioni).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti, si associa, in nome del Governo, alle nobilissime parole pronunziate dall'on. presidente, e da quanti hanno ricordato le singolari doti di mente e di cuore, che resero amato ed ammirato Cesare Fani. Si associa anche alle proposte di onoranze fatte dal presidente.

Ricorda l'alto spirito di equità e di imparzialità, di cui Cesare Fani diede mirabile prova, reggendo, prima come sottosegretario di Stato e poi come ministro, il dicastero della giustizia.

Ricorda lo squisitissimo sentimento di dignità e di disinteresse, che portò nell'esercizio del magistero forense.

Ricorda il prode soldato delle patrie battaglie, l'apostolo ardente di libertà, il fiero assertore dei diritti dello Stato.

La città di Palermo, che ne raccolse l'estremo respiro, nella espressione del proprio dolore fu degna interprete del cordoglio della intera nazione.

La dipartita di Cesare Fani è lutto di Italia.

L'assemblea nazionale non dimenticherà giammai la dottrina, il patriottismo, le virtù dell'illustre estinto (Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE pone a partito le proposte di onoranze, alle quali si è associato il Governo.

(Sono approvate all'unanimità).

Interrogazioni, interpellanze e mozioni.

LIBERTINI GESUALDO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere quali intendimenti abbia per regolare in modo preciso e tale da evitare i gravissimi inconvenienti lamentati nel passato con la Turchia, le norme e le garanzie per gli arresti e la carcerazione di cittadini italiani dimoranti nell'Impero, in vista del fatto che su siffatta revisione e determinazione di norme e garanzie è intervenuto recentissimamente un accordo tra Francia e Turchia.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna Di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se il riesame del regolamento 12 aprile 1913 sulla larghezza dei cerchioni delle ruote, non creda conveniente che la Commissione ascolti la Federazione dei birocciai, che è più direttamente interessata, nella persona di un suo tecnico.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Bentini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere se alla prossima ripresa dei lavori parlamentari sarà presentato il disegno di legge per il nuovo organico delle biblioteche.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Queirolo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando presenterà il disegno di legge per il miglioramento delle pensioni al personale ferroviario, preannunziato nella seduta del 28 aprile 1913.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Solidati-Tiburzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per sapere se intenda emanare, senza protrazione ulteriore, il regolamento organico del personale dei depositi allevamento cavalli, reiteratamente promesso e che si sa essere già stato interamente compilato e approvato.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Merloni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra sulle ragioni del ritardo a pubblicare il regolamento del personale dei depositi allevamento cavalli.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Agnini ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se, in attesa della pubblicazione del regolamento per l'applicazione della nuova legge notarile, non creda opportuno disporre in via transitoria, di conformità ai desideri di molti interessati: *a*) per i concorsi a nuove nomine e per i cambi di residenza: *b*) per una sessione straordinaria di esame di notaio.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Agnelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere se, ad occasione della prossima riforma della legge per gli infortuni degli operai sul lavoro, intenda di proporre l'estensione dei benefici della legge ai lavoratori della mensa.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Agnelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non intenda sollecitamente provvedere acchè venga non solo chiarita, ma definitivamente risolta la vessata questione se il potere giurisdizionale sui medici condotti è unico o duplice, tenendo presente che tale questione sorge per le contraddizioni esistenti tra l'art. 37 del regolamento generale sanitario ed i successivi articoli 39 e 55 e su le contradizioni degli articoli 9-11 della legge sanitaria e l'articolo 126 della legge comunale, e ricordando che le osservazioni fatte dal Consiglio di Stato nella sua adunanza del 29 marzo 1906 esaminando lo schema del regolamento, e le stesse dichiarazioni del ministro dell'interno ammonivano come non fosse possibile, nè logicamente, nè praticamente ammettere la coesistenza ed il simultaneo esercizio di due poteri disciplinari sul personale sanitario.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Bussi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti siano in corso ad evitare che continui il disservizio della cancelleria della pretura di Corteolona, dove, siccome il lavoro è stato aumentato, testè venne tolto il vice cancelliere, e si crede ovviare alla malattia del cancelliere in carica, caduto infermo per le eccessive fatiche, con funzionari di altre preture mandati a caso e saltuariamente.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Cappa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se intenda riproporre alla approvazione del Parlamento il progetto di legge Calissano su la « Cassa mutua cauzione ».

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Dello Sbarba ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere con quali criteri intenda attuare la legge 19 dicembre 1912 sull'ordinamento giudiziario e il successivo decreto 8 gennaio 1914, e precisamente per sapere:

a) se per coprire i posti nella sedi in cui i giudi sono aumentati, il ministro intenda, prima di ordinare trasferimenti d'ufficio, fare interpellare i magistrati per sapere se ci sia chi desideri essere trasferito in una di quelle sedi;

b) se il ministro, eccettuati i casi eccezionali nei quali i giudici potranno restare in soprannumero nelle loro sedi, intenda

attuare la riforma entro i 30 aprile 1914, ovvero progressivamente entro il 31 dicembre 1914;

c) come il ministro intenda coprire i posti aumentati nel pubblico ministero e se creda non opportuno che i giudici in soprannumero vengano nello loro sedi applicati all'ufficio del pubblico ministero.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Chiaradia ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra se, di fronte ai criteri seguiti dalla Corte dei conti, non creda, con una legge interpretativa dell'art. 23 della legge 6 luglio 1911, n. 683, di stabilire in modo più equo la liquidazione delle pensioni agli ex sott'ufficiali collocati a riposo in forza di detta legge.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Gasparotto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per conoscere:

1°) se non creda giunto il momento di procedere al sollecito riordinamento degli organici dei ragionieri di artiglieria e capi tecnici di artiglieria e genio, riordinamento già da vari anni riconosciuto urgente, sia per colmare la deficienza numerica dei detti personali, sia per migliorare la carriera in relazione della reale importanza del servizio, che compiono con vera abnegazione e patriottismo;

2°) se non ritenga giusto ed equo che ai ragionieri delegati alla carica di relatore, per l'importanza del servizio e per la non lieve responsabilità insita nella carica stessa, sia concessa una indennità di carica;

3° se non ritenga opportuno assegnare ai ragionieri addetti al servizio di cassa un soprassoldo corrispondente all'importanza delle loro mansioni ed in equa misura delle responsabilità che su di essi incombono pel maneggio del danaro e dei valori dello Stato.

(L'interrog risposta scritta.

« Casalegno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali motivi fanno ancora ritardare la presentazione al Parlamento del disegno di legge per migliorare il trattamento di pensione a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato, essendo noto che detto disegno di legge non implica alcun onere per l'erario e neppure può costituire alcun precedente nei riguardi di altre categorie di impiegati, data la organizzazione speciale del fondo delle pensioni stesse. Rilevo che il ritardo del suddetto provvedimento legislativo crea imbarazzi all'Amministrazione ferroviaria nel trattamento verso gli agenti che avrebbero titolo all'esonero.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei laavori pubvlici per conoscere le ragioni per le quali a tutt'oggi non è stato ancora emanato il regolamento, prescritto dall'art. 10 della legge n. 641 del 19 giugno 1913, la mancanza del quale impedisce l'inizio dell'assunzione dei mutui al personale ferroviario coi residui attivi el fondo pensioni, secondo il provvido disposto dalla legge stessa.

(L'interrogante chiede la risposta scritta.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quali ragioni impediscano all'Amministrazione ferroviaria di far funzionare secondo il disposto della legge 13 aprile 1911, n. 310, art. 12, la rappresentanza del personale eletta fin dal 27 settembre 1913, malgrado che la rappresentanza stessa desideri funzionare efficacemente ed utilmente nel combinato utile del personale e dell'Amministrazione secondo i concetti espressi dal ministro nella tornata del 28 aprile 1913.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina per sapere le ragioni del disordine con cui funziona il servizio di pilotaggio nell'Estuario veneto e non è rispettato il regolamento 13 marzo 1910, e specialmente: a) perchè non siano rispettati i turni ai sensi dell'art. 11; b) perchè non sia regolata e rimanga senza controllo l'Amministrazione del corpo dei piloti, e chiede di sapere inoltre se dato tale disordine non creda il Governo di ordinare una inchiesta che possa suggerire i necessari rimedi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Musatti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra per conoscere le ragioni per le quali la Direzione della brigata lagunare di Venezia non ha partecipato agli interessati la graduatoria del concorso, chiuso nel giugno scorso, per due posti di macchinisti specialità operai, e perchè nell'assunzione dei nuovi macchinisti non si sia attenuta all'esito della graduatoria.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Musatti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere le ragioni per le quali non si soddisfa al legittimo desiderio delle popolazioni di Castelnuovo Misericordia, Gubbro, Nibbraia e Paltratico, tendente a ottenere, che, pur conservandosi l'attuale fermata ferroviaria di Quercianella, sulla Livorno-Vada, si costruisca la nuova stazione nella località dai paesi stessi indicata, molto più che tale località oltre apparire come la più corrispondente sia dal lato tecnico, sia dal lato commerciale, sarà di minimo costo per le offerte di concorso alla spesa avanzata dagli interessati.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Dello Sbarba ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non sia tempo di provvedere sollecitamente allo spostamento e ricostruzione del villaggio Triparni (frazione del comune di Monteleone) completamente distrutto dal terremoto dell'8 settembre 1905.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Lombardi ».

La seduta termina alle ore 15,10.

DIARIO ESTERO

Con le dimissioni di Essad pascià da governatore di Durazzo la situazione politica in Albania si è molto chiarita. Svanito ogni pericolo di dualismo nel nuovo Stato, il principe di Wied, secondo tutte le notizie, si appresta a prendere possesso del trono cui è stato chiamato dalle potenze europee ed una Commissione d'albanesi, con a capo lo stesso Essad pascià, si recherà a Potsdam per offrire al principe la corona albanese.

Egli è da sperare che tutto ciò si verifichi al più presto per togliere l'Albania dall'anarchia in cui s'avvolge e per far cessare i sanguinosi conflitti fra albanesi e greci nell'Epiro.

Su questo e sul loro esito il telegrafo reca numerosi particolari spesso contraddittorî a seconda della fonte da cui emanano; sembra però che le truppe regolari greche che tuttora occupano le zone meridionali dell'Albania abbiano facili vittorie sulle bande irregolari albanesi malamente armate non disciplinate e guidate da capi non forti nell'arte della guerra.

In proposito si telegrafa da Atene, 6:

L'*Agenzia di Atene*, annuncia che bande albanesi condotte dal capo Salih Butka hanno fatto incursioni nel distretto di Colonia ed hanno occupato i piccoli villaggi greci di Grambatsika, Fanariti, Cretiska, Catounti e Selenitza, nei quali hanno issato la bandiera albanese, dichiarando di occuparli in nome dello Stato albanese. Esse hanno distribuito proclami della Commissione internazionale di controllo e degli organizzatori della gendarmeria.

Queste bande sono state inseguite dal 15° reggimento di fanteria al comando di un colonnello e messe in fuga. Sono stati uccisi 5 soldati e due serolochiti: sono stati feriti 12 soldati e tre serolochiti. Gli albanesi hanno avuto 64 morti e numerosi feriti.

Al posto di Veliterna, presso Coritza, si sono presentati 600 albanesi al comando del maggiore Mustapha ed hanno chiesto che Coritza e i dintorni siano loro assegnati. Il capo del posto ha loro risposto che non aveva alcun ordine in proposito.

Le popolazioni temono per la loro sorte.

Ieri notte, dopo il bombardamento e l'occupazione di Sevrani, le truppe greche hanno occupato Malinsi, Mouzentska, Kakosi, Streoetsi e Lintsaki e, dopo breve combattimento, anche Kessimbessi Le bande albanesi, al comando di Kessin bey, ex-ufficiale turco, sono state disperse. Gli abitanti si sottomettono e innalzano la bandiera greca. I greci non hanno avuto alcuna perdita. Sono stati sequestrati nuovi proclami della Commissione internazionale.

***

Intanto le potenze non si sono ancora accordate sull'epoca precisa nella quale la Grecia deve sgombrare l'Epiro e sulla regolarizzazione delle isole dell'Egeo occupate dalla Grecia.

Un dispaccio da Londra, al *Temps* di Parigi, dice:

Non è qui ancora stata ricevuta alcuna risposta dalle potenze della triplice alleanza all'ultima nota inglese. Si comincia a chiedere se esse risponderanno.

Si ha l'impressione che il punto difficile è la questione delle misure con le quali le grandi potenze faranno rispettare le loro decisioni.

È noto che nella sua ultima nota sir E. Grey ha insistito sulla necessità di considerare preventivamente tali misure. Pare che a Vienna e a Berlino non si sia disposti a prendere eventualmente contro la Turchia alcuna misura di questo genere.

Questa sarebbe probabilmente la ragione dell'attuale ritardo.

Queste notizie telegrafate all'eminente giornale parigino non sono però confermate, anzi da Londra, 6, in merito si telegrafa:

Secondo un'informazione *Reuter*, questa sera gli ambasciatori della Triplice Alleanza hanno comunicato verbalmente e separatamente al *Foreign Office* la risposta dei loro rispettivi Governi all'ultima nota inglese relativa all'Albania e alle isole del Mare Egeo.

Nei circoli diplomatici si ritiene che la risposta verbale della Triplice Alleanza sarà seguita da una risposta di carattere più formale.

Si assicura che, quantunque possano essere introdotte alcune modificazioni, vi è in massima accordo generale con le proposte britanniche. Nella risposta si suggerisce che lo sgombero da parte della Grecia delle regioni che essa occupa nell'Albania meridionale venga effettuato fra il 1° ed il 31 marzo.

La crisi ministeriale nel Portogallo non ancora è stata composta come risulta dal seguente dispaccio da Lisbona, 6:

Si continua a considerare come possibile la costituzione di un Ministero formato da membri presi fuori dei partiti. Questa - si dice - sarebbe effettivamente l'unica combinazione di natura tale da dare soddisfazione ai vari partiti.

Machado ha intenzione di sottoporre al Parlamento un progetto di amnistia e di presentare il giorno stesso il nuovo Gabinetto.

Si crede che i capi politici dei vari movimenti che sono stati tentati contro il Governo non saranno amnistiati, ma saranno temporaneamente esiliati.

Machado conta su parecchi aderenti per la formazione del nuovo Ministero.

***

Nel Perù la rivoluzione vittoriosa ha formato il nuovo Governo senza grande spargimento di sangue come temevasi e ciò grazie all'azione vigorosa dei rivoltosi ed alla sollecita dimissione del presidente.

Il nuovo ministro degli affari esteri, J. M. Manzanilla, ha diretto da Lima un dispaccio alle Legazioni del Perù all'estero invitandole a mettersi in relazione con il nuovo Governo, del quale dà notizia nei seguenti termini:

Il presidente, Billinghurst, avendo rassegnato le sue dimissioni, il Congresso si è riunito ed ha deciso all'unanimità di confidare il potere esecutivo ad un comitato provvisorio così composto:

Presidente e ministro della guerra e della marina, colonnello Benavides; interno, Arturo Osores; giustizia, Raffaele Grau; finanze, José Balta; lavori pubblici, Beniamino Boza; affari esteri, J. M. Manzanilla.

Il Comitato ha preso possesso delle sue funzioni il 4 corrente. L'ordine è ristabilito.

***

Nel Messico continua la guerra civile.

Un dispaccio dal Messico, 6 dice:

Il generale Huerta ha mandato a tutti i governatori di Stato, e a tutti i capi militari una circolare nella quale annuncia che il Governo spingerà più attivamente le operazioni militari contro i ribelli, li invita a dare ai non combattenti e agli stranieri tutta la protezione possibile e ingiunge loro di fare, occorrendo, abbandonare la zona delle operazioni dai non combattenti.

Sull'andamento della lotta si ha da New York, 6:

Secondo un telegramma da Nogales (Arizona), le truppe del generale Carranza si sarebbero impadronite di Mazatlan. È questo il primo porto di mare che sarebbe caduto nelle mani dei ribelli.

I federali difendono il porto di Guaymas, ove sono seriamente minacciati dai ribelli i quali, con le loro artiglierie, hanno distrutto parecchi edifici.

L'artiglieria federale non può rispondere efficacemente a quella dei ribelli che si trova al sicuro fra le montagne.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in speciale udienza, i delegati dei Governi rappresentati alla conferenza internazionale, per l'esplorazione del Mediterraneo.

Il Sovrano espresse il suo rammarico per la indisposizione fortunatamente lieve, di S. A. S. il principe di Monaco, patrono e presidente d'onore della Commissione e trattenendosi con gl'illustri delegati augurò i migliori risultati ai lavori scientifici della Conferenza.

S. M. il Re ha ricevuto in udienza particolare l'onorevole Montù, presidente generale dell'Aero Club di Italia, e l'on. principe Ruspoli, presidente dell'Aero Club di Roma, in rappresentanza delle varie Società affiliate.

S. M. che ha concesso l'alto suo patronato all'Aero Club d'Italia s'interessò vivamente dei complessi problemi dell'aereonautica e gradì, presentato dall'onorevole Montù, il distintivo sociale in oro e una copia della medaglia di benemerenza, fatta coniare all'uopo.

Il Sovrano si informò del Congresso promosso dalla Società Meteorologica italiana che avrà luogo nel mese di settembre a Venezia e, apprendendo con piacere la grande importanza che esso verrà ad assumere, assicurò tutto il suo alto interessamento.

Le LL. AA. RR. il Duca e la Duchessa di Genova sono giunti, stamane, da Torino, e si sono recati a Palazzo Margherita, ospiti di S. M. la Regina Madre.

S. A. R. il Duca è venuto a presiedere il Consiglio degli ammiragli per le promozioni negli alti gradi della marina da guerra.

Condoglianze. — Alla famiglia del compianto on. Fani, deceduto l'altro ieri a Palermo, vennero espresse per telegramma le più sentite condoglianze.

S. M. il Re ha così telegrafato direttamente alla figlia dell'illustre estinto:

« L'annunzio della morte dell'illustre suo genitore, on. Cesare Fani, mi ha grandemente addolorato. Mi associo di cuore al grave lutto di lei e dei congiunti.

« VITTORIO EMANUELE ».

S. E. il presidente del Consiglio, Giolitti, telegrafò:

« Estimatore ed amico dell'on. Fani mi associo con profondo cordoglio al grave lutto della famiglia porgendo massime condoglianze.

Giolitti ».

Hanno pure telegrafato tutti gli altri ministri e le più cospicue personalità parlamentari.

Cortesie internazionali. — S. E. l'ambasciatore d'Italia a Berlino, Bollati, ha invitato, per oggi, ad un pranzo d'onore, il principe e la principessa di Wied. Interverranno anche il giovane fratello del principe, il principe e la principessa Vittorio di Wied, l'ambasciatore d'Austria-Ungheria e il ministro di Rumenia.

Per lo studio scientifico del Mediterraneo. — La Commissione internazionale per lo studio scientifico del Mediterraneo ha tenuto ieri un'altra seduta all'Accademia dei Lincei.

Stamane i delegati [illegible]

da S. A. S. il principe di Monaco, che ancora non potè lasciare l'albergo per assoluta prescrizione del medico. Prima del *déjeuner* i delegati si riunirono al Grand Hôtel sotto la presidenza del principe di Monaco per la seduta di chiusura.

La Commissione si riunirà l'anno prossimo in Spagna.

Onoranza. — Su proposta della Giunta municipale il Consiglio comunale di Campobasso ha nominato cittadino onorario S. E. il ministro di Stato Luigi Luzzatti anche per la parte da lui presa nella erezione del monumento al generale Pepe.

« **Pro-Italia** ». — Per deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, l'Associazione nazionale italiana per il movimento dei forestieri ha assunto come divisa il motto « Pro-Italia ».

Questa divisa rappresenta una determinazione precisa degli scopi ai quali s'inspira tutta l'opera complessa dell'Associazione movimento forestieri e costituisce nel tempo medesimo un sacro impegno morale, impegno d'onore, per la presidenza, per le sezioni, per i Comitati, per gli organi tutti nei quali è riposta l'attività dell'Associazione; impegno d'onore che vincola quanti danno la loro opera, la loro fede, il loro nome all'Associazione stessa, in un patto solenne di amor patrio.

Concorso. — In conformità alle deliberazioni della Commissione del Touring per il miglioramento degli alberghi, il Touring club italiano bandisce un concorso nazionale fra gli albergatori di medio ordine, intitolato al « Buon albergatore ».

Sono scopi principali del concorso quelli di favorire lo sviluppo del tourismo nazionale, e di migliorare la piccola industria alberghiera. La Commissione, cui è stato affidato il compito di condurre a buona fine l'iniziativa, dovendo in ogni momento poter intervenire con prontezza là dove la sua presenza è richiesta per le varie operazioni di organizzazione, controllo, direzione, ecc., si è trovata nella necessità di limitare praticamente l'estensione del concorso, pur mantenendogli quel carattere di nazionalità che il Touring ha voluto imprimergli.

Numerosi premi sono stati fissati, consistenti in medaglie d'oro, d'argento, di bronzo, diplomi, menzioni speciali.

Il concorso è indetto di anno in anno per quella determinata regione che verrà successivamente fissata. Il Piemonte, pertanto, è la regione scelta per il 1915.

Le domande a concorrere devono essere presentate entro tutto l'anno corrente e non oltre il 30 aprile 1915 alla Commissione del T. C. I. Miglioramento alberghi, che rilascerà anche l'apposito regolamento del Concorso e che fornirà tutte le indicazioni eventualmente richiestele.

Un'utile pubblicazione. — Sotto gli auspici dell'Associazione movimento forestieri, la Società editrice « Novissima » di Roma pubblicherà nel marzo prossimo una serie di libretti-itinerario autorizzati, per utilità del viaggiatore, dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

L'utilissima iniziativa volta appunto all'incremento del movimento dei forestieri in Italia tende esclusivamente e con senso pratico, ad illustrare le varie linee ferroviarie e sommariamente le città riferentisi alle linee stesse.

Italiani all'estero. — Il ministro dell'interno di Francia ha assegnato a Solotti, funzionario della cancelleria dell'Ambasciata d'Italia a Costantinopoli, una medaglia d'oro per un atto di coraggio e di devozione.

Marina militare. — La R. nave *Misurata* è giunta a San Giovanni di Medua. — La R. nave *Staffetta* è giunta a Massaua.

A bordo salute ottima.

Marina mercantile. — Il *Bologna*, della Veloce, ha proseguito da Colon per Napoli e Genova. — Il *Savoia*, id., ha proseguito da Santos per Las Palmas, Napoli e Genova. — L'*America*, della N. G. I., è giunto a New York. — Il *Principe di Udine*, del

Lloyd sabaudo, è giunto a Buenos Aires. — Il *Luisiana*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Dacar per Genova. — Il *Cordova*, id., è partito da Buenos Aires per Rio de Janeiro. — Il *Siracusa*, della S. M. I., proveniente da Mombasa, è partito ieri l'altro da Aden per gli scali italiani.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

VIENNA, 6. — La *Neue Freie Presse* ha da Bucarest:

Il principe ereditario greco ha avuto tanto alla Corte quanto presso tutti i ceti della popolazione un'accoglienza straordinariamente cordiale.

Sabato mattina arriverà qui anche il presidente del Consiglio greco Venizelos. Tale visita è attesa dai circoli politici e diplomatici col massimo interesse.

Probabilmente il principe ereditario greco partirà da Bucarest insieme con Venizelos martedì, per fare ritorno ad Atene.

L'AJA, 6. — Da fonte autorizzata si dichiarano inesatte le notizie secondo le quali gli Stati Uniti avrebbero fatto proposte per una terza conferenza della pace.

Prima che questa conferenza possa riunirsi, una Commissione internazione dovrebbe stabilirne l'organizzazione e l'ordine del giorno. Tale Commissione non esiste ancora, ma il Governo olandese si occupa della sua formazione.

LONDRA, 6. — Secondo un'informazione dell'*Agenzia Reuter* relativa alla concessione di Adalia che chiesta dall'Italia alla Turchia, la Gran Bretagna ha notificato al Governo italiano che essa considererebbe la questione non come una questione politica, ma come una questione industriale e commerciale che può essere risolta con trattative fra l'Italia e la Compagnia concessionaria.

TOKIO, 6. — Osaki, ex sindaco di Tokio, capo dell'opposizione perlamentare, è stato incaricato di proporre alla Dieta un voto di sfiducia di tutte le opposizioni coalizzate.

Tale ordine del giorno è basato sulle accuse di corruzione presentate contro alti personaggi della marina.

Si annunzia d'altra parte che fra la popolazione è organizzato un movimento contro l'attuale Ministero.

Il procedimento adoperato è analogo a quelli che condussero ai moti dell'anno scorso.

TOKIO, 6. — Oggi ha avuto luogo una riunione popolare di 15 mila persone.

Il deputato Shimada, che ha sollevato la settimana scorsa alla Dieta la questione degli scandali della marina, e Osaki sono stati fatti segno ad ovazioni.

La riunione è stata tumultuosa. Sono state chieste le dimissioni del Ministero che è associato con la cricca rappresentante la marina. Osaki ha deplorato il primo ministro. Poscia Shimada ha ripetuto le accuse di corruzione e di ricatto portate dinanzi alla Dieta contro gli ufficiali superiori della marina e contro il trust degli armamenti chiamato in inglese Armour Combine.

PIETROBURGO, 7. — Il presidente del Consiglio serbo, Pasic, è partito stanotte.

PARIGI, 7. — I giornali hanno da Berlino:

L'incontro di Bucarest conforta le supposizioni che sia stata conclusa una nuova confederazione balcanica, tanto più che il presidente del Consiglio serbo, Pasic, ha lasciato Pietroburgo per recarsi nella capitale rumena.

Si apprende da fonte diplomatica essere probabile che un'alleanza sia stata conclusa tra la Romania, la Grecia e la Serbia. Ma lo scopo di questo accordo non è affatto aggressivo: anzi i firmatari si propongono di spiegare tutti i loro sforzi per fare osservare il trattato di Bucarest.

La loro alleanza non deve servire che alla conservazione della pace nei Balcani.

LONDRA, 7. — Il ministro di Bulgaria a Londra è stato incaricato di assicurare verbalmente sir E. Grey che la Bulgaria non ha concluso con la Turchia alcuna convenzione militare ostile alla Grecia e non ha alcuna intenzione di concluderne.

Il ministro di Bulgaria dichiara che la ripresa delle relazioni diplomatiche fra la Grecia e la Bulgaria sarebbe un fatto già compiuto; ma il trattamento inflitto dai greci durante la guerra ai prigionieri bulgari costituisce il solo ostacolo a ciò.

LISBONA, 7. — I senatori e i deputati democratici e i ministri dimissionari si sono riuniti al Ministero delle finanze. Essi si sono posti d'accordo per dare la loro fiducia a Bernardino Machado e risolvere, così, la crisi.

NOTIZIE VARIE

Le miniere aurifere nel Transvaal. — La *Chamber of Mines* comunica che nel dicembre le miniere riunite del Transvaal produssero 642.786 oncie d'oro per un valore di 2.730.838 lire sterline, contro 641.320 oncie d'oro nel novembre. Nei distretti auriferi erano occupati 150.012 operai; nelle miniere carbonifere 9516 e in quelle diamantifere 11.811.

La produzione del petrolio americano. — Da un rapporto americano si rileva che la produztone del petrolio negli Stati Uniti per l'anno 1913 fu di oltre 240 milioni di barili (contro 220.4 mil. di barili nel 1912).

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

6 febbraio 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	769.0
Termometro centigrado al nord	11.0
Tensione del vapore, in mm.	5.09
Umidità relativa, in centesimi	52
Vento, direzione	N
Velocità in km.	2
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	13.1
Temperatura minima, id.	1.1
Pioggia in mm.	—

6 febbraio 1914.

In Europa: pressione massima di 776 sui Balcani, minima di 746 sulla Lapponia.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito ovunque, fino a 3 mm. sulle regioni centrali; temperatura quasi stazionaria al nord e centro, in aumento altrove; brinate e gelate; cielo vario penisola calabrese e Sicilia, sereno il rimanente con qualche nebbia in valle padana.

Barometro: massimo a 772 al nord, minimo a 769 sull'alto Tirreno e versante jonico.

Probabilità - Regioni settentrionali ed appenniniche: venti moderati 1° quadrante, cielo sereno, nebbie, brinate.

Versante Adriatico: venti moderati 1° quadrante; cielo vario, nebbie, mare mosso.

Versante Tirrenico: venti qua e là forti 3° quadrante, cielo nuvoloso, mare alquanto agitato sulle coste sarde.

Versante Jonico e coste libiche: venti alquanto forti 2° quadrante, cielo nuvoloso, mare alquanto agitato.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 6 febbraio 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			massima	minima
Liguria.				
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	nebbioso	calmo	14 0	6 0
Spezia	sereno	calmo	11 0	6 0
Piemonte				
Cuneo	sereno	—	10 0	2 0
Torino	1/4 coperto	—	8 0	— 1 0
Alessandria	sereno	—	7 0	— 4 0
Novara	sereno	—	10 0	— 2 0
Domodossola	sereno	—	13 0	— 4 0
Lombardia.				
Pavia	sereno	—	10 0	— 3 0
Milano	nebbioso	—	9 0	0 0
Como	sereno	—	12 0	1 0
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	10 0	4 0
Brescia	sereno	—	8 0	2 0
Cremona	sereno	—	6 0	— 4 0
Mantova	nebbioso	—	5 0	— 5 0
Veneto.				
Verona	sereno	—	9 0	— 1 0
Belluno	sereno	—	5 0	— 4 0
Udine	sereno	—	10 0	2 0
Treviso	sereno	—	9 0	2 0
Vicenza	sereno	—	7 0	— 2 0
Venezia	sereno	calmo	8 0	1 0
Padova	sereno	—	7 0	— 1 0
Rovigo	sereno	—	5 0	— 8 0
Romagna-Emilia.				
Piacenza	sereno	—	9 0	— 2 0
Parma	sereno	—	8 0	— 2 0
Reggio Emilia	sereno	—	6 0	— 1 0
Modena	sereno	—	7 0	— 1 0
Ferrara	sereno	—	4 0	— 3 0
Bologna	sereno	—	7 0	2 0
Forlì	sereno	—	7 0	— 1 0
Marche-Umbria.				
Pesaro	sereno	calmo	8 0	— 2 0
Ancona	sereno	calmo	8 0	2 0
Urbino	sereno	—	8 0	2 0
Macerata	sereno	—	11 0	5 0
Ascoli Piceno	sereno	—	12 0	2 0
Perugia	nebbioso	—	10 0	2 0
Camerino	—	—	—	—
Toscana.				
Lucca	sereno	—	11 0	0 0
Pisa	sereno	—	15 0	— 1 0
Livorno	sereno	calmo	13 0	1 0
Firenze	sereno	—	11 0	— 1 0
Arezzo	sereno	—	13 0	0 0
Siena	sereno	—	13 0	4 0
Grosseto	sereno	—	14 0	— 2 0
Lazio.				
Roma	sereno	—	14 0	1 0
Versante Adriatico Meridionale.				
Teramo	sereno	—	11 0	— 1 0
Chieti	sereno	—	10 0	1 0
Aquila	sereno	—	6 0	— 4 0
Agnone	sereno	—	13 0	3 0
Foggia	1/2 coperto	—	14 0	2 0
Bari	1/2 coperto	calmo	12 0	4 0
Lecce	nebbioso	—	14 0	4 0
Taranto	1/4 coperto	calmo	14 0	4 0
Versante Mediterraneo Meridionale.				
Caserta	1/4 coperto	—	15 0	4 0
Napoli	sereno	calmo	13 0	8 0
Benevento	sereno	—	13 0	— 2 0
Avellino	sereno	—	13 0	— 3 0
Mileto	1/4 coperto	—	16 0	4 0
Potenza	sereno	—	12 0	1 0
Cosenza	sereno	—	13 0	— 1 0
Tiriolo	1/4 coperto	—	14 0	3 0
Sicilia.				
Trapani	1/2 coperto	calmo	15 0	7 0
Palermo	nebbioso	calmo	14 0	5 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	16 0	7 0
Messina	1/4 coperto	calmo	14 0	9 0
Catania	coperto	calmo	15 0	9 0
Siracusa	—	—	—	—
Sardegna.				
Sassari	sereno	—	13 0	6 0
Cagliari	1/2 coperto	legg. mosso	13 0	4 0
Libia.				
Tripoli	coperto	legg. mosso	17 0	7 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. **Tipografia delle Mantellate.** TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*